

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DI GENERE: UNA RELAZIONE PERICOLOSA?

	INDICE	p.
V. BONINI, <i>Introduzione</i>		2
E. MATTEVI, <i>Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni</i>		5
E. BIAGGIONI, <i>Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa</i>		23
A. LORENZETTI, <i>Giustizia riparativa e violenza di genere. Spunti per un confronto non più eludibile</i>		35

Introduzione

di Valentina Bonini

I contributi di Elena Mattevi, Elena Biaggioni e Anna Lorenzetti costituiscono la trasposizione scritta del dialogo tessuto in occasione dell'incontro dal titolo "Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?"¹ che si è svolto presso l'Università di Pisa nella primavera del 2024, nell'ambito dell'offerta didattica interna al corso di Giustizia riparativa.

Abbiamo sentito come urgente un confronto tra voci e sguardi diversi su questo tema, alla luce delle primissime applicazioni della disciplina organica sulla giustizia riparativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2022: infatti, laddove servizi riparativi di lunga esperienza hanno ricevuto alcuni invii da parte dell'autorità giudiziaria, si è riscontrato un numero non indifferente di casi nei quali si chiedeva di trattare con gli strumenti riparativi vicende riconducibili alla complessa e delicata area criminologica della violenza nelle relazioni strette e contro le donne, in alcune ipotesi attingenti anche livelli di elevatissima gravità².

Insomma, la lettura dei dati derivanti dalle primissime rilevazioni e delle relative ordinanze di invio adottate ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p., unitamente ad alcune considerazioni che attraversano il dibattito tra gli operatori del diritto, lasciano affiorare una sorta di inaspettato *favor reparationis* per le vicende di violenza relazionale connotata dal genere.

Si tratta di una posizione che non può non destare meraviglia in chi abbia qualche familiarità con l'acceso dibattito che –sorto tanto in seno esperienze straniere quanto nel contesto sovranazionale– è in corso da tempo in merito all'impiego della giustizia riparativa con riguardo a tale settore³. Peraltro, non può dirsi che i dubbi e le resistenze

¹ Chiaro è il richiamo del noto contributo sul tema di B. PALI, K. STEN MADSEN, *Dangerous liasons? A feminist and restorative approach to sexual assault*, in *Temida*, 2011, pp. 49 ss.

² V., per un primo bilancio del distretto di Corte d'Appello di Milano, <https://www.camerapenalemilano.it/it/2095/news/schema-operativo-sulla-giustizia-riparativa---aggiornamento.html>, ove risulta che, su trenta casi inviati ai servizi riparativi milanesi, undici riguardavano maltrattamenti in famiglia, quattro atti persecutori, due violenze sessuali (di cui una su minore). Molta risonanza ha poi ricevuto l'invio agli stessi servizi di una vicenda processuale relativa ad un omicidio di particolare efferatezza realizzato in un contesto relazionale, peraltro ipotizzando il coinvolgimento della c.d. vittima specifica (v. C. Assise Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, con commento di P. MAGGIO, F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *questa Rivista* 19 ottobre 2023).

³ Ricchissima è già la letteratura che, fuori dai confini nazionali, restituisce tutta la complessità del rapporto tra restorative justice e violenza nelle relazioni strette. Senza alcuna pretesa di esaustività, si suggerisce T. GAVRIELIDES, *Is restorative justice appropriate for domestic violence cases?*, in *Revista de asistenta sociala* 2015, pp. 105 ss.; A. HAYDEN, L. GELSTHORPE, V. KINGI, A. MORRIS (a cura di), *A restorative approach to family violence. Changing tack*, London, Routledge, 2014; M. LAMANUZZI, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women: perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*, in *International journal of restorative*

siano affiorati solo nel dibattito pubblico o nelle riflessioni dottrinali, poiché le criticità sono espresse anche in taluni documenti ufficiali di organismi del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite: da una parte, affiorano preoccupazioni in alcune indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul e nei relativi report del G.R.E.V.I.O.⁴, dall'altra parte si è sentito la necessità di suggerire il ricorso a cautele particolari nella trattazione offerta dall'*Handbook on restorative justice programmes* redatto dall'UNODC delle Nazioni Unite⁵. A ulteriore conferma del difficile rapporto tra giustizia riparativa e violenza nelle relazioni strette si possono richiamare anche le opzioni legislative coltivate da legislatori di paesi a noi non lontani che limitano *ratione materiae* il ricorso a soluzioni riparative proprio con riferimento alle tipologie criminose tipiche di tale settore criminologico⁶.

Insomma, l'osservazione degli studi, delle esperienze maturate in vari paesi, dei documenti sovranazionali e delle legislazioni straniere conducono univocamente verso una direzione: la violenza domestica e nelle relazioni strette rappresenta il terreno più difficile e scivoloso per una giustizia riparativa che intenda rispettare e mettere al centro i bisogni delle persone e, in particolare, delle vittime di tali reati. Le ragioni della difficoltà di questo connubio sono ben evidenziate e trattate dalle autrici dei contributi qui raccolti, che, pur approcciando il tema da prospettive diverse, convergono nel sottolineare la problematicità della soluzione riparativa per la violenza relazionale caratterizzata dal genere.

D'altro canto, la c.d. riforma Cartabia, con l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa che fa proprio, tra l'altro, un principio di accesso generalizzato (art. 44 d.lgs. n. 150/2022), apre normativamente a percorsi di giustizia riparativa anche per vicende che hanno come scaturigine ipotesi di reato riconducibili all'area criminologica della violenza nelle relazioni strette, e, pertanto, il confronto sul tema si fa ineludibile. Si tratta di un confronto che non può che partire dalla conoscenza

justice 2024, pp. 226 ss.; B. HUDSON, *Restorative justice and gendered violence: diversion or effective justice?*, in *British Journal of Criminology* 2000, pp. 616 ss.; raccolgono voci diverse H. STRANG, J. BRAITHWAITE (a cura di), *Restorative justice and family violence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; J. STUBBS, *Beyond apology? Domestic violence and critical questions for restorative justice*, in *Criminology & Criminal Justice* 2007, pp. 169 ss.; EAD., *Relations of domination and subordination: challenges for restorative justice in responding to domestic violence*, in *UNSW Law Journal* 2010, pp. 970 ss.; con riguardo alla violenza sessuale, E. ZINSSTAG, M. KEENAN, *Sexual violence and restorative justice: legal, social and therapeutical dimensions*, London, Routledge, 2017.

⁴ Organismo indipendente istituito con la Convenzione di Istanbul al fine di monitorarne l'applicazione tra i paesi aderenti, il G.R.E.V.I.O. ha già prodotto numerosi Report nazionali, nei quali, rispetto a quanto indicato nell'art. 48 della medesima Convenzione, ha esplicitato dubbi e richiesto cautele aggiuntive quando si percorrono soluzioni riparative nei casi di violenza domestica e violenza contro le donne trattati nello strumento convenzionale (si vedano, ad esempio, i rapporti di valutazione riguardanti Andorra, Belgio, Danimarca, Finlandia, Malta, Paesi bassi, Turchia): per una lettura dei risultati dei vari monitoraggi nazionali <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work>.

⁵ Cfr. UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2° ed., Vienna, 2020, pp. 73 s., dove sono espresse le preoccupazioni per la sicurezza della vittima e lo sbilanciamento di potere che ricorre in casi di violenza nelle relazioni strette.

⁶ Limiti normativi all'operatività di mediazione, *diversion* a connotati riparativi e percorsi di giustizia riparativa sono stati introdotti per ipotesi di reato riconducibili alla violenza domestica, violenza sessuale e/o violenza contro le donne con estensione diversificata in Spagna, Portogallo, Austria. Si vedano, in proposito, i contributi di Elena Mattevi ed Elena Biaggioni, *infra*.

tanto delle specificità di questa forma di violenza quanto di quelle dell'esperienza riparativa, altrimenti rischiando di incorrere in pericolosi errori di valutazione. In questa prospettiva, ad esempio, una particolare attenzione dovrà essere prestata a rifuggire improprie identificazioni tra "conflitto" e "violenza" e ad evitare letture che costruiscano la coppia "conflitto-violenza" in chiave di "causa-effetto", così ipotizzando che la gestione del conflitto nel contesto riparativo possa contribuire eziologicamente alla cessazione della violenza. Da una parte, è indubbio che la giustizia riparativa non ambisce a "gestire la violenza", ma semmai presuppone il superamento dell'agito violento per intervenire sugli effetti dello stesso; dall'altra parte, deve essere chiaro come la violenza nelle relazioni strette non sia conseguenza di una conflittualità tra partner (risolvendo la quale, quindi, si pensi di sradicare la violenza), ma sia piuttosto il prodotto di una relazione fortemente sperequata tra un soggetto dominante e un soggetto dominato.

Non è possibile, nello spazio di queste prime note introduttive, dare conto dei tanti profili che debbono essere tenuti in doverosa considerazione nel rispondere all'interrogativo della praticabilità (astratta e concreta) degli itinerari riparativi in vicende di violenza relazionale. Nella consapevolezza di questi limiti, l'avvio di una più ampia e meditata riflessione sul tema rappresenta un doveroso punto di partenza e, al contempo, una preconditione per assicurare il rispetto del canone che vuole la giustizia riparativa come un "luogo sicuro" per tutti i partecipanti⁷.

Senza voler aderire ad aprioristici divieti che collidono con le scelte normative o ad aperture generalizzate e standardizzate che non tengano conto delle specificità di queste forme di violenza, le riflessioni delle tre autrici rappresentano una preziosa tessitura di partenza di un dibattito che nel nostro paese è ancora troppo acerbo.

⁷ Cfr. § 10 *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (Res. 2002/12 ECOSOC), dove si prevede che «[t]he safety of the parties shall be considered in referring any case to, and in conducting, a restorative process»; nonché § 47 Raccomandazione 2018/8 del Consiglio d'Europa, ove si afferma che i servizi di giustizia riparativa hanno la responsabilità di fornire un ambiente sicuro e accogliente per il percorso di giustizia riparativa.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DI GENERE. BREVI CONSIDERAZIONI SU UNA RELAZIONE POSSIBILE, A CERTE CONDIZIONI^(*)

di Elena Mattevi

SOMMARIO: 1. I principali argomenti contro l'utilizzo della giustizia riparativa in ipotesi di violenza di genere. – 2. Precisazioni terminologiche. – 3. Effettiva portata dei divieti della Convenzione di Istanbul e soluzioni rigorose offerte in alcuni ordinamenti europei. – 4. Gli spazi della giustizia riparativa in materia di violenza di genere. – 4.1. Gli anticorpi contro gli abusi nell'utilizzo della giustizia riparativa già compresi nella Riforma Cartabia. – 4.2. Cosa andrebbe implementato per praticare bene la giustizia riparativa in questo contesto.

1. I principali argomenti contro l'utilizzo della giustizia riparativa in ipotesi di violenza di genere.

La riforma organica della giustizia riparativa contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che i programmi siano accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità (art. 44 co. 1).

Questa apertura ci sembra senza dubbio opportuna, anche se la tentazione del legislatore di fare qualche passo indietro, almeno simbolicamente, ha già trovato singolare espressione nel d.l. 4 luglio 2024, n. 92 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” – convertito in l. 8 agosto 2024, n. 112 – con il quale, all'art. 7 è stato modificato l'art. 41-*bis* l. 26 luglio 1975, n. 354 recante disciplina del regime detentivo differenziato, con l'inserimento dell'“esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa” (co. 2-*quater*, l. f-*bis*) tra le restrizioni che il Ministro della giustizia può imporre quando esso si ponga in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza¹.

Gli interventi come quello da ultimo operato ci sembrano ampiamente criticabili, essendo preferibile che l'innesto della giustizia riparativa e la valutazione dei suoi effetti siano in questo contesto rimessi unicamente all'autorità giudiziaria, che può escludere

^(*) Il contributo riprende, con qualche aggiornamento e breve approfondimento, le considerazioni svolte nell'ambito del Convegno “Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?”, organizzato presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, il 18 marzo 2024, con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Valentina Bonini e della Prof.ssa Emma Venafro.

¹ Per alcune riflessioni in materia cfr. M. PELISSERO, [La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell'emergenza carceraria](#), in questa *Rivista*, 18 luglio 2024, nonché M. PASSIONE, [Ancora a proposito del d.d.l. n. 1183 in materia di diritto penitenziario](#), in questa *Rivista*, 17 luglio 2024, che a tale riguardo mettono in discussione anche la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con decretazione d'urgenza.

l'invio in caso di pericolo concreto per i partecipanti o lasciare ai mediatori immaginare dei programmi che coinvolgano vittime aspecifiche scrupolosamente selezionate o che assumano la forma di dialoghi riparativi che coinvolgano soggetti pubblici estranei a possibili collegamenti con associazioni criminali. Inoltre, danno vita a forme di preclusione e automatismo nell'ordinamento penitenziario su cui già la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimere ben più di una perplessità, progressivamente dichiarando l'incostituzionalità delle previsioni che non si prestassero a bilanciamenti caso per caso e quindi ad un adeguamento alla vicenda concreta².

Ciò nonostante, non si può negare che esistano dei settori entro i quali l'accesso ai programmi deve avvenire con massima prudenza, operando un'attenta valutazione del tipo e della natura del conflitto sotteso o generato dal reato, del grado dell'offesa e del pericolo concreto per i partecipanti, delle circostanze, dei contesti di riferimento e delle caratteristiche delle vittime.

Tra questi, uno di quelli che senza dubbio esprime al meglio questa necessità è rappresentato dalla violenza di genere, sulla cui nozione ci soffermeremo a breve.

Le prese di posizioni pubbliche contro l'accesso alla giustizia riparativa in questo contesto, accompagnate alla richiesta di escluderlo *a priori*, riguardano spesso la violenza contro le donne e si fondano su alcuni argomenti ricorrenti, utilizzati soprattutto, ma non soltanto, dalle voci che nel dibattito internazionale sono espressione del pensiero femminista³ e da coloro che operano, come giuriste, nei Centri antiviolenza.

In primo luogo – nella ricerca di un fondamento normativo insuperabile – si pone l'accento, soprattutto nel nostro ordinamento, sulla contrarietà della giustizia riparativa e di ogni altra forma di conciliazione rispetto alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa ratificata dall'Italia e più precisamente rispetto al suo art. 48, che le vieterebbe in presenza di donne vittime di violenza⁴.

Sul piano criminologico si ricorda poi, in sintesi, come nel caso di violenze di genere perpetrate all'interno di una coppia la donna sia particolarmente vulnerabile e non si collochi in una posizione paritaria rispetto all'uomo, mentre la giustizia riparativa presuppone, al contrario, che le parti siano in posizione di parità anche solo per esprimere una volontà libera e consapevole. Il rischio è quindi quello che la prima, in soggezione nei confronti dell'autore dell'offesa, vada incontro ad una seconda vittimizzazione, dichiarando di partecipare al programma solo per senso di colpa, adattando i propri bisogni a quelli dell'autore del reato ed accettando all'esito, per

² La giurisprudenza costituzionale sul punto è alluvionale: v., *inter alia*, Corte cost. 239/2014; 76/2017; 18/2020; 30/2022.

³ Cfr., tra tutte, J. STUBBS, *Gendered violence and restorative justice*, in A. HAYDEN, L. GELSTHORPE, V. KINGI and A. MORRIS (ed. by), *A Restorative Approach to Family Violence: Changing Tack*, Surrey, 2014, 199 ss.; ID., *Domestic violence and women's safety: Feminist challenges to restorative justice*, in H. STRANG H & J. BRAITHWAITE (ed. by) *Restorative justice and family violence*, Melbourne, 2002, 42 ss. Cfr. altresì K. DALY & J. STUBBS, *Feminist engagements with restorative justice*, in *Theoretical Criminology*, 2006, 10(9), 9 ss.

⁴ L. LUISI, [Giustizia riparativa: indicazioni e controindicazioni](https://www.alternativa-a.it/il-magazine/giustizia-riparativa-indicazioni-e-controindicazioni/), in <https://www.alternativa-a.it/il-magazine/giustizia-riparativa-indicazioni-e-controindicazioni/>, 28 febbraio 2024, che ripropone le opinioni di alcune "addette ai lavori", come la senatrice Valente già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio; M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024, 280.

esempio, delle scuse non sincere, che nelle relazioni violente vengono usate frequentemente dall'uomo per riconquistare il favore della donna. Allo stesso tempo, si teme che lo squilibrio di potere tra le parti possa essere perpetuato e addirittura aggravato a causa o durante lo svolgimento dei programmi riparativi fondati sull'incontro, spesso a causa dell'atteggiamento manipolatorio dell'*offender* violento, che tende a minimizzare episodi anche gravi. Egli può utilizzare quanto emerso negli incontri per accrescere ulteriormente il proprio ruolo di dominio all'interno della coppia.

In queste riflessioni si coglie un riferimento implicito agli studi che sono stati condotti in ambito psicologico per esempio sul fronte della "spirale della violenza", un modello comportamentale descritto da Lenore E. A. Walker – per quanto attiene alle situazioni di violenza contro le donne nelle coppie stabili – come una sequenza in cui ciclicamente si passa dall'accumulo della tensione, al quale si accompagna nella donna la crescita del senso di pericolo, alla fase di esplosione della violenza nel partner abusante – che diventa sempre più intensa con il passare del tempo – fino alla fase del pentimento e dell'apparente normalità, in cui l'uomo mostra rimorso e senso di colpa e cerca il perdono della compagna che crede che l'uomo sia cambiato davvero e cede, mantenendo in vita la relazione affettiva entro la quale la violenza è nata ed esponendosi così ulteriormente al pericolo di una nuova, sicura, aggressione. Le fasi si susseguono nel tempo in modo sempre più rapido, come in una sorta di vortice⁵.

Anche se il modello, per stessa ammissione di chi lo ha elaborato, non può essere applicato in modo generalizzato, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le riflessioni da condurre in questo contesto.

Un'altra considerazione, molto diffusa, per esempio, nel dibattito spagnolo in materia, è quella che attiene al tema del rischio di ri-privatizzazione della violenza di genere, che deriverebbe dalla sua 'gestione' attraverso la mediazione penale. Se la mancata repressione del fenomeno è stata storicamente condizionata dal fatto di averlo ritenuto una questione da gestire all'interno della famiglia, senza l'intervento dello Stato, oggi che esso è uscito alla luce ed è finalmente percepito come un problema di interesse pubblico, oltre che di allarme sociale, non può ammettere alcuna forma di arretramento nel punirlo, se non a costo di veicolare un messaggio sbagliato all'opinione pubblica. Sempre sul piano culturale, in senso ampio, la confidenzialità connessa agli strumenti che caratterizzano la *restorative justice*, contrapposta alla pubblicità del processo penale, rappresenterebbe poi un serio ostacolo nella lotta contro questo fenomeno, che merita di essere raccontato, e contro le sue radici sociali e culturali⁶.

Infine, si evidenzia come manchi troppo spesso una formazione specifica sui reati in questione, rivolta agli operatori della giustizia riparativa, che devono invece essere in

⁵ L. E. A. WALKER, *The Battered Woman Syndrome*, 3rd ed., New York, 2009, 91 ss.

⁶ Cfr. O. FUENTES SORIANO, *Riflessioni sulla fattibilità della mediazione penale nei casi di violenza di genere*, in *Giustizia consensuale*, 2023, n. 2, 519 s. Sul punto cfr. anche J. STUBBS, *Domestic violence and women's safety: Feminist challenges to restorative justice*, cit., 11 ss., nonché, per un quadro generale sulle ragioni del dibattito, F. PARISI, *La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in questa *Rivista*, 24 dicembre 2014, 25 ss. Sui rischi connessi di privatizzazione del diritto penale: A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, 179 ss.

grado di riconoscere e gestire le varie declinazioni della violenza prima di dar corso ad un programma in cui vittima e persona indicata come autore dell'offesa sono di regola destinati ad incontrarsi.

Andremo ora a riflettere sulla fondatezza di questi argomenti, ma non si può nascondere come i quesiti sull'opportunità dell'attivazione di strumenti di *restorative justice* in alcuni casi di violenza di genere non si possano in alcun modo sottovalutare.

Immaginiamo, solo a titolo di esempio, un episodio di violenza sessuale, commesso dal marito ai danni della moglie che in realtà subisce da anni forme di violenza domestica, a cui segue il faticoso allontanamento della donna dal compagno e il deposito della querela. Il programma viene attivato su invio disposto dalla Procura. È davvero opportuno favorire immediatamente un riavvicinamento tra i coniugi? Non potrebbe un incontro o una riappacificazione apparente rappresentare l'occasione per l'uomo violento di riacquistare il dominio sull'abusata? C'è un rischio di inquinamento delle prove?

Ancora prima, immaginiamo che la stessa donna che ha subito un reato di violenza sessuale commesso dal compagno, senza essersi rivolta ad un legale, stia valutando se depositare la querela e, nel frattempo, acceda – come consentito dalla Riforma Cartabia – a un programma di giustizia riparativa rivolgendosi ad un centro. In questo caso non c'è stato neppure un previo allontanamento dell'uomo. Non deve essere sottovalutato il rischio che la donna stia cercando nella giustizia riparativa un aiuto attraverso una risposta istituzionale; una risposta che è tuttavia troppo debole, visto che i coniugi nella vita di tutti i giorni si frequentano, il marito può utilizzare quanto dichiarato nel programma per accrescere ulteriormente il proprio potere nella relazione e le dinamiche violente nell'ambito delle quali il reato si è originato possono agilmente ripetersi. Anche a fronte di un programma con esito positivo, raggiunto in un momento di pentimento dell'uomo, non è detto che il ciclo della violenza si interrompa e, se è così, si possono creare le condizioni perché i futuri fatti di violenza diventino ancora più gravi.

2. Precisazioni terminologiche.

Abbiamo parlato di violenza di genere, senza entrare nel dettaglio, anche perché non esiste un'unica definizione del fenomeno nel nostro ordinamento.

La violenza di genere e la violenza contro le donne vengono spesso, per ragioni anche comprensibili, sovrapposte.

Basti pensare che nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 si sottolinea come l'espressione "violenza contro le donne" si riferisca ad «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (art. 1).

In termini più ampi e compiuti, però, nei “considerando” della Direttiva 2012/29/UE contenente “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” del 25 ottobre 2012, si precisa che «per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere» (punto 17). In questa nozione di violenza di genere, che costituisce una forma di discriminazione, è compresa la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie altre forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d’onore».

Non si tratta quindi soltanto di violenza contro o verso le donne, quanto piuttosto di violenza in cui il genere sia «la ragione che ha determinato il fatto criminoso, che dunque deve esprimere, riflettere e rendere palesi le dinamiche di dominazione caratterizzanti i rapporti fra i generi»⁷.

È tuttavia l’indubbia frequenza statistica con la quale la violenza di genere si concretizza nei confronti delle donne, che porta a identificare il fenomeno generale con quest’ultima, tanto che nel già citato “considerando” della Direttiva 2012/29/UE si evidenzia come le donne vittime della violenza di genere e i loro figli abbiano spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a causa dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta nonché di intimidazione connesso a tale fenomeno.

Non è un caso, allora, che gli argomenti utilizzati contro la giustizia riparativa – come abbiamo già avuto modo di apprendere – si riferiscano quasi implicitamente al fenomeno della violenza contro le donne, più che a quello della violenza di genere in senso ampio.

A ulteriore conferma di ciò, la Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – ratificata dall’Italia nel 2013 – che, come vedremo, si occupa anche del tema della giustizia riparativa e rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante per le attività di contrasto alla violenza di genere in ambito europeo, dove ancora mancava uno specifico atto normativo in materia⁸, opera nel suo Preambolo una precisazione. Le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini e la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato. Tuttavia, anche «gli uomini possono essere vittime di violenza domestica».

In questo senso, si può tenere distinta la violenza contro le donne – che comunque comprende molte forme di violenza domestica – da quest’ultima più in generale, anche se la Convenzione impegna gli Stati contraenti a prestare «particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere» (art. 2 c. 2).

⁷ Così A. LORENZETTI, *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, 2020, 50.

⁸ Cfr. A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in DPC 1/2015, 436.

Come previsto dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne, così, costituisce una violazione dei diritti umani⁹ e comprende tutti gli atti violenti fondati sul genere che provocano o possono provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. La “violenza domestica”, invece, designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; essa non colpisce solo le donne ma può colpire, per esempio, bambini ed anziani, rientranti nelle fasce deboli della popolazione. L'espressione “violenza contro le donne basata sul genere”, infine, identifica qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Da questo punto di vista la Direttiva UE 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027 – laddove precisa che le misure stabilite dalla direttiva «sono concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto, come confermano dati e studi, sono vittime per antonomasia delle forme di violenza *ivi* contemplate», ma ricorda che anche altre persone, indipendentemente dal genere, sono oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero beneficiare delle stesse misure che la presente direttiva prevede per le vittime (12° Considerando), si colloca nel medesimo orizzonte di riferimento.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'art. 3 c. 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, in tema di contrasto alla violenza di genere, ha riproposto la nozione di “violenza domestica” offerta dalla Convenzione e l'atto normativo – poi convertito in legge – considera una pluralità di reati, quali le percosse, le lesioni, gli atti persecutori, la violenza sessuale e i maltrattamenti contro familiari e conviventi. Non diversamente si è orientata la l. 19 luglio 2019, n. 69, sulla violenza domestica e di genere, che ha addirittura introdotto nuovi reati come il cd. *revenge porn* (art. 612-ter c.p.), nonché la successiva l. 5 maggio 2022, n. 53 sulle statistiche in tema di violenza di genere che pure elenca una lunga serie di fattispecie (art. 5, c. 3).

Per concludere, all'ambito della violenza di genere in senso ampio, vista con gli occhi del penalista, sono riconducibili una notevole varietà di fattispecie, che possono interessare anche soggetti tra loro estranei. Rispetto a queste ultime, molte delle considerazioni critiche riproposte in apertura del presente lavoro ci sembrano inconferenti.

⁹ Sul punto, come ricorda A. LORENZETTI, *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, cit., 61 s. – a cui si rinvia anche per la letteratura citata nella nota 155 –, quello per cui raramente si trattano le questioni che attengono alla violenza *contro le donne* come violazione dei diritti *umani* è un aspetto che, se da un lato può essere letto come sintomo della necessità di mantenere una specificità nell'affrontare il problema, dall'altro impone però di rammentare le critiche mosse quanto all'implicita svalutazione dei diritti delle donne intesi come qualcosa di avulso dal contesto dei diritti umani.

Il contesto dove ci sembra invece necessario affrontare con massima cautela, almeno in prima battuta, il tema della compatibilità di alcuni reati con la giustizia riparativa ci pare essere quello della violenza domestica o della “violenza nelle relazioni strette”, a prescindere dal genere, definita nel 18° “considerando” della Direttiva vittime come «commessa da una persona che è l’attuale o l’ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima».

L’*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite, per esempio, sottolinea la necessità di apprestare una particolare attenzione all’utilizzo dei programmi di *restorative justice*, proprio in ipotesi di violenza nelle relazioni intime, “*intimate relationship violence*”, che comprende la violenza domestica e la violenza contro i bambini, al fine di assicurare la sicurezza delle vittime ed evitare i rischi di seconda vittimizzazione¹⁰.

3. Effettiva portata dei divieti della Convenzione di Istanbul e soluzioni rigorose offerte in alcuni ordinamenti europei.

Abbiamo già ricordato quanto spesso si invochi la Convenzione di Istanbul per affermare la sua contrarietà alla giustizia riparativa e ad ogni altra forma di conciliazione per i reati riconducibili alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Queste considerazioni devono tuttavia essere meglio contestualizzate, in quanto ci sembrano almeno in parte condizionate da una singolare vicenda che ha riguardato proprio la ratifica italiana della Convenzione e che ha ingenerato una certa confusione nell’opinione pubblica.

È importante segnalare infatti che nel testo della Convenzione allegato in traduzione alla legge di ratifica italiana, la disposizione di cui all’art. 48 era stata in un primo momento formulata nei termini di divieto assoluto, mentre l’art. 48, par. 1, rubricato «*Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing*» – che recita: «1. *Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention*» – vieta unicamente le A.D.R. obbligatorie.

Il trattato internazionale non esclude che gli Stati possano prevedere l’accesso alla giustizia riparativa in materia, se esso è opzionale e dunque caratterizzato dalla volontarietà.

Tuttavia, solo con un significativo ritardo, con un comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 278 del 28.11.2017, è stata disposta la rettifica del testo “traduzione non ufficiale” che ora è omogeneo a quanto contenuto nella Convenzione e rende evidente come non sussista alcuna preclusione sul punto¹¹.

¹⁰ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2° ed., Vienna, 2020, 73 ss.

¹¹ Cfr. A. LORENZETTI, R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in www.giudicedonna.it, 2017, 9.

Ad ogni modo, al di là dell'errore di traduzione, forse non casuale, in cui è incorso il legislatore italiano, non può non considerarsi la cautela con la quale, proprio alla luce del più complessivo significato del trattato e degli obblighi generali assunti dalle Parti, ci si deve approcciare in questo contesto agli strumenti della mediazione e della conciliazione – e più in generale della *restorative justice* – per garantire la sicurezza delle vittime e il soddisfacimento dei loro bisogni, nonché per evitare la vittimizzazione secondaria.

La Convenzione di Istanbul, del resto, è genericamente propensa all'implementazione di forme di tutela penale anche contro la volontà della vittima, visto che all'art. 55 gli Stati vengono invitati ad introdurre meccanismi di procedibilità d'ufficio e di irrevocabilità della querela¹².

Le cautele sono davvero necessarie e questo dato trova conferma in alcuni ordinamenti stranieri a noi vicini, dove si riscontrano degli esempi assai significativi di ferma opposizione all'utilizzo della *restorative justice* in materia; opposizione che ha trovato concretizzazione in espressi divieti normativi.

In Spagna con una legge del 2004 (*Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre*), infatti, prendendo atto dell'esistenza di pratiche di mediazione, è stato vietato il ricorso alla procedura mediativa in ipotesi di violenza contro le donne (per tutti i casi attribuiti alla competenza del neoistituto "giudice della violenza sulle donne" art. 44) o, più precisamente, per i casi di violenza domestica (fisica o psicologica) contro le donne (con autore maschio e vittima femmina). L'art. 1 è chiaro nel precisare che «la presente legge ha come oggetto agire contro la violenza che, come manifestazione della discriminazione, della situazione di disuguaglianza e dei rapporti di potere degli uomini sulle donne, si esercita su di esse da parte di coloro che sono o sono stati loro coniugi o di coloro che sono o sono stati a loro legati da rapporti simili di affettività, anche senza convivenza».

Le ragioni alla base di tale divieto sono molteplici ma due ci sembrano quelle fondamentali, sostanzialmente già enunciate: dopo tanta fatica nel traslare il fenomeno della violenza di genere dalla sfera privata, dove è stato a lungo confinato, a quella pubblica e, dinnanzi ad una tipologia di vittime così fragili, una pratica quale la mediazione – che si svolge nella più totale riservatezza e che richiede il consenso libero e volontario delle parti, che, chiaramente, una vittima particolarmente vulnerabile come quella che ha subito una violenza di genere non è in grado di esprimere – è decisamente da evitare.

La scelta operata non è stata oggetto di successivi ripensamenti. Al contrario, la *Ley Orgánica 10/2022*, del 6 settembre, sulla protezione integrale della libertà sessuale, c.d. "LOGILS", ha affiancato le violenze sessuali alle violenze di genere e modificato l'art.

¹² Cfr. sul punto F. PARISI, *La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 28. Nella stessa prospettiva l'art. 15 della Direttiva UE 2024/1385 prevede che gli Stati membri provvedano «affinché le indagini o l'azione penale in relazione ad atti di stupro non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e che il procedimento penale non sia interrotto per il solo fatto che la querela o la denuncia è stata ritirata».

3 c. 1 della *Ley 4/2015*, sullo statuto della vittima del delitto, estendendo il divieto di mediazione e conciliazione anche ai casi di violenze sessuali.

Oggi, infatti, l'art. 3, c. 1, ultimo periodo della *Ley 4/2015* recita: "in ogni caso sarà vietata la mediazione e la conciliazione nei casi di violenza sessuale e di violenza di genere".

La situazione francese non è molto diversa da quella appena descritta. Con l'art. 6 della legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020, si è modificato ancora una volta l'art. 41-1 c.p.p. che definisce le alternative all'azione penale, includendovi la mediazione (inserita nel sistema per la prima volta nel 1993).

Quanto all'ambito applicativo della mediazione quale "terza via", va sottolineato che non sono previste limitazioni di tipo oggettivo, in base al tipo di reato per cui si procede, con l'eccezione, dal 2014, proprio dei reati di violenza familiare, per i quali sono stati progressivamente introdotti degli accorgimenti sempre più penetranti.

Ad essere più precisi, a partire dal 2010 ci si è limitati a presumere un dissenso della vittima alla procedura riparativa, in ipotesi di violenze familiari che avessero indotto la stessa a rivolgersi all'autorità competente in materia di famiglia per ottenere una misura di protezione contro il coniuge, il convivente o il partner di un PACS. Nel 2014, in relazione a tali reati, è stato poi espressamente previsto che il percorso di mediazione potesse essere attivato solo su richiesta espressa della vittima. Inoltre, se dopo la mediazione le violenze si fossero ripetute, non sarebbe stato possibile procedervi nuovamente e, salvo circostanze particolari, il pubblico ministero avrebbe potuto avviare solo una "composizione penale" (*composition pénale*) o esercitare l'azione penale.

Dal 2020, infine, la possibilità di mediazione è stata radicalmente esclusa in caso di violenze all'interno della coppia e, più precisamente, realizzate dal partner (coniuge, convivente o non convivente)¹³.

4. Gli spazi della giustizia riparativa in materia di violenza di genere.

Veniamo quindi a riflettere sugli spazi che si aprono per la giustizia riparativa in tema di violenza di genere, ribadendo fin d'ora quella che ci sembra un'esigenza imprescindibile: è necessario distinguere le situazioni in cui la giustizia riparativa può proporsi con maggiore libertà come opportunità praticabile da quelle che la rendono meno appetibile.

Se entriamo nel dettaglio delle riserve espresse nei confronti dell'utilizzo della *restorative justice* in questo contesto – come abbiamo già evidenziato – la maggior parte di esse si riferisce al tema della violenza nelle relazioni intime o domestiche, più che alla violenza di genere nella sua massima ampiezza.

Soluzioni rigidamente contrarie alla giustizia riparativa per tutte le ipotesi di violenza di genere rischiano di essere velate da un certo grado di paternalismo: le

¹³ Cfr. sul punto G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa: esperienze oltre confine*, in *Cass. Pen.*, 2023, 3855.

situazioni sono molto diverse tra loro e come tali vanno considerate; diversi sono i fatti storici; diverse le persone coinvolte; diversi i tempi.

A titolo di esempio, non crediamo si possa escludere in linea generale l'utilità di un programma pensato per una vittima di violenza sessuale posta in essere da un estraneo o per una vittima di un reato come le percosse, subite occasionalmente in ambito familiare, la quale, di fronte alla prospettiva di denunciare immediatamente il fatto, posticipi invece la presentazione della querela in attesa dell'occasione utile per avvicinare il partner ad un programma di cambiamento per autori di violenza; programma che, proprio perché interviene in una fase anticipata, consente alla coppia, e in *primis* all'uomo, di affrontare la situazione il prima possibile (e intervenire presto è di regola molto più efficace).

Certo, la volontà di partecipare è il requisito imprescindibile di ogni programma di giustizia riparativa, come chiarito nella definizione offerta dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8, che punta l'attenzione sulla necessità che le parti – che subiscono il pregiudizio o che ne sono responsabili – esprimano un libero consenso¹⁴. Decisivo diventa quindi l'accertamento di questa volontà.

Se la vittima accetta di partecipare, poi, deve essere supportata in tutto il percorso in cui ha la possibilità di far sentire la sua voce, nella prospettiva di conseguire un risultato che, ancorché raro e ottenuto in tempi forse non brevi, può essere prezioso: la riparazione di ciò che è avvenuto nel passato per guardare con fiducia al futuro.

Dal lato dell'autore, invece, in prospettiva specialpreventiva, i programmi sono in grado di promuovere quella capacità empatica che gli fa riscoprire la vittima nella sua umanità e lo può disincentivare dal reiterare atti violenti.

Coloro che si rendono responsabili di comportamenti caratterizzati da violenza nei confronti di un'altra persona, infatti, hanno sviluppato spesso scarse capacità di mettersi nei panni dell'altro e di comprendere le conseguenze dei propri atti¹⁵; la giustizia riparativa può apportare un contributo senza pari nel superare questo limite.

Anche la relazione tra *offender* e vittima può essere salvata, se ci sono le giuste condizioni per farlo, dischiudendo un orizzonte fecondo, soprattutto quando sono coinvolti dei figli minorenni.

I programmi possono promuovere l'ottenimento di un risultato adeguato perché cucito addosso ai partecipanti.

Non ci sembrano quindi da assecondare qui, più che altrove, le preoccupazioni di "bagatellizzazione" di condotte del tutto deprecabili, quali sono le violenze di genere, che, invece, necessiterebbero sempre di una pena pubblica.

¹⁴ Cfr. Punto 3 della Raccomandazione CM/Rec(2018)8: «Il termine 'giustizia riparativa' si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti 'facilitatore')».

¹⁵ Sul punto cfr. E. CORN, L. MALGESINI, I. PEZZOTTA, *Era una brava persona. Sguardi sulla violenza maschile contro le donne*, Trento, 2024, 60.

La *restorative justice* ha la capacità di assolvere anche a funzioni di prevenzione generale, in quanto non è immune da obblighi o rinunce a carico dell'autore del reato¹⁶.

In termini ancora più generali e pragmatici, poi – se ci si riferisce alla Riforma Cartabia – non si devono dimenticare gli effetti che l'esito riparativo può produrre sul sistema penale, dove non si ottiene un risultato di rinuncia alla pena, ma solo di mitigazione del trattamento sanzionatorio, salvo che per i reati procedibili a querela (rimettibile).

Molte critiche che vengono rivolte contro l'opportunità di utilizzare la giustizia riparativa in ipotesi di reati sessuali o di violenza domestica sono infatti strettamente collegate ad impliciti effetti diversivi che essa produrrebbe. Si precisa spesso che diventa decisivo capire quale sia la risposta che si accompagna alla diversione del caso dalla giustizia penale, proprio per evitare che non ci sia nessuna conseguenza¹⁷.

In conclusione sul punto, innanzitutto per quanto attiene specificamente al tema della violenza sessuale, si possono ricordare quelle letture – che ci sentiamo nettamente di preferire – che aprono le porte con una certa fiducia alla giustizia riparativa, invitando coloro che si occupano di questi fenomeni a ripensare il proprio approccio in merito a ciò che dal loro punto di vista costituisce necessariamente giustizia per le vittime di questi reati e quindi ad un'aprioristica ed esclusiva preferenza per il sistema giudiziario tradizionale e per una risposta punitiva carceraria, non necessariamente responsabilizzante.

Si opera una distinzione netta tra la violenza domestica e la violenza di genere, in particolare per quanto riguarda le molte forme di violenza sessuale che possono essere trattate in modo diverso rispetto alla prima, preferendo in chiave selettiva questo tipo di approccio – quello che valorizza il tipo di offesa arrecata e di relazione esistente tra vittima e autore – a quello che si limita, eventualmente, a confinare l'applicabilità di questi programmi nella fase esecutiva della pena.

In termini generali e senza eccezioni nell'ambito della violenza di genere, poi, non è detto che la vittima (donna, uomo o minore che sia) – che deve essere prima ascoltata per coglierne i bisogni – non preferisca consapevolmente scegliere di incontrare l'autore del reato e non prediliga una risposta diversa da quella punitiva, come il riconoscimento dell'offesa subita previo racconto della propria sofferenza, a maggior ragione se essa non si pone come del tutto alternativa a quella tradizionale¹⁸.

¹⁶ Cfr. F. PARISI, *La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 27.

¹⁷ K. DALY & J. STUBBS, *Feminist engagements with restorative justice*, cit., 19.

¹⁸ Per queste riflessioni cfr. C. MCGLYNN, *Feminism, Rape and Search for Justice*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, November, 2011, 1 ss. Cfr. altresì per qualche apertura, anche sulla scorta dei risultati positivi delle esperienze angloamericane, G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, 2023, 415 ss.

4.1. Gli anticorpi contro gli abusi nell'utilizzo della giustizia riparativa già compresi nella Riforma Cartabia.

Se, una volta superate le preclusioni di ordine generale, nel nostro ordinamento si vuole dare, con la giusta cautela, una *chance* alla giustizia riparativa in tema di violenza di genere non si deve dimenticare che la Riforma Cartabia già contiene degli anticorpi contro gli abusi nel suo utilizzo, che possono essere efficaci, se gestiti in modo consapevole.

L'art. 129-bis c.p.p., innanzitutto, prevede che l'invio ai Centri degli interessati sia disposto dall'autorità giudiziaria, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. È quindi necessario che l'autorità giudiziaria, soprattutto di fronte a forme di criminalità come queste, si ponga il problema della sicurezza delle vittime e apra le porte ai programmi solo se non ci sono rischi concreti per loro.

Superato questo primo vaglio – che potrebbe mancare solo in ipotesi di accesso precedente alla presentazione della querela – interviene un secondo momento di valutazione gestito dai mediatori esperti, due per ogni procedura (art. 53), che si articola in alcuni passaggi obbligati.

Secondo il dettato della Riforma, fondamentale è il diritto dei possibili partecipanti, indicati dall'art. 45 d.lgs. 150/2022, di ricevere dai mediatori un'informazione effettiva, completa ed obiettiva circa i programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle relative modalità di accesso e svolgimento, sui potenziali esiti, sugli eventuali accordi tra i partecipanti, nonché sulle garanzie e sui doveri (*ex art. 47, c. 3*). A prescindere dalle dichiarazioni e da quello che può essere stato l'atteggiamento da loro tenuto davanti all'autorità giudiziaria, le parti devono poter esprimere ai facilitatori un nuovo consenso alla mediazione che sia personale, libero, consapevole, informato, in forma scritta e sempre revocabile, anche per fatti concludenti (*art. 48, c. 1*).

Il primo incontro tra i partecipanti è infatti preceduto dai contatti e dai colloqui preliminari tra i mediatori e ciascuno di loro, affinché i primi possano raccogliere il descritto consenso – alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono – e, comunque, verificare la fattibilità del programma (*art. 54, c. 1*).

Ogni programma – e a maggior ragione un percorso riparativo per reati che siano espressione di violenza di genere – richiede questa delicata valutazione da parte dei professionisti, condotta sulla scorta delle informazioni raccolte dalla persona indicata come autore e dalla vittima, nonché di un accertamento approfondito delle loro motivazioni e dei loro atteggiamenti riguardo al reato.

Le vittime, in particolare, devono essere preparate all'incontro e alle domande alle quali potrebbero dover rispondere, per minimizzare le possibilità che si verifichino fenomeni di seconda vittimizzazione.

È importante che i mediatori comprendano se le parti stanno cercando la chiusura o se desiderano mantenere una relazione tra loro in quanto ciò potrebbe

influenzare l'idoneità del caso al programma e potrebbe significare, ad esempio, che il caso dovrebbe essere indirizzato alla terapia invece che alla giustizia riparativa.

I facilitatori, nei colloqui preliminari, devono prestare massima attenzione alle condizioni della vittima e a quanto forte sia, se esiste, lo squilibrio di potere tra i partecipanti. A loro tocca il compito di decidere se dare corso al programma e, comunque, di scegliere quello più adeguato. Entrambi i professionisti devono essere d'accordo sull'opportunità dell'incontro, perché, qualora ci fosse una difformità di vedute e uno dei due non ritenesse di poter dare il suo apporto per un programma da svolgersi in sicurezza, verrebbe inevitabilmente meno la pluralità dei mediatori richiesta dalla Riforma per condurre il programma. Quest'ultimo, quindi, mancherebbe del requisito della fattibilità.

Il quadro che emerge dalla disciplina organica è abbastanza chiaro. Più che incentivare o, al contrario, vietare l'uso della giustizia riparativa in generale, per queste tipologie di reato, si è correttamente scelto di procedere ad una valutazione caso per caso, focalizzandosi più sull'idoneità dei soggetti interessati a partecipare al programma di giustizia riparativa che sulla tipologia di reato in sé¹⁹.

Si può parlare di modello caratterizzato da un *risk assessment approach*.

Se ci soffermiamo poi con particolare attenzione sui rischi ai quali la vittima è esposta, è bene considerare che quest'ultima, quando decide di partecipare al programma, non è necessariamente lasciata sola con la persona indicata come autore dell'offesa.

Al tavolo della giustizia riparativa, ex art. 45, possono sedersi anche altri soggetti appartenenti alla comunità, i familiari o persone di supporto, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali, rappresentanti di enti pubblici (lett. c) e chiunque altro vi abbia interesse (lett. d), come, per esempio, coloro che operano nei servizi di assistenza alle vittime e, tra questi, anche nei Centri antiviolenza. È permessa anche la partecipazione di persone minori d'età, purché, *in primis*, i programmi di giustizia riparativa risultino compatibili con la personalità e le esigenze del minore (art. 46, c. 1) e, in secondo luogo, vengano assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini (c. 2).

Le parti partecipano personalmente a tutte le fasi del programma ma, se lo desiderano, la disciplina organica ribadisce che possono essere assistite da persone di supporto (art. 55, c. 3) e i facilitatori ne assicurano un trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo (art. 55, c. 2).

Non tutti i programmi, poi, sono uguali tra loro.

La giustizia riparativa non coincide con la mediazione penale, strumento nei confronti del quale si sono sollevate le critiche più ferme da parte degli oppositori della *restorative justice*, che guardano con preoccupazione al momento dell'incontro dell'autore del reato con la sua vittima. Di certo l'art. 53 d.lgs. n. 150/2022 pone l'attenzione innanzitutto sulla mediazione penale, ma non si limita ad essa. È possibile

¹⁹ Così F. PARISI, *La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 27.

dar corso più in generale ad un «programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa».

La mediazione, infine, può essere condotta con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, e quindi in massima sicurezza per la vittima reale (art. 53, c. 1 lett. a). A tale riguardo, l'*Handbook on Restorative Justice Programmes* delle Nazioni Unite inserisce la mediazione con vittima surrogata tra i "quasi-restorative justice processes"²⁰, visto che la vittima diretta non è coinvolta, ma il d.lgs. n. 150/2022 legittima questi interventi, che hanno il merito di agevolare il percorso di responsabilizzazione dell'*offender*, consentendogli di percepire il disvalore dell'offesa, senza esporre la persona offesa ad alcun pericolo. Ci si può indubbiamente chiedere se questo tipo di programma sia perfettamente in linea con le caratteristiche fondative della giustizia riparativa, soprattutto quando le vittime siano espressamente contrarie sia a partecipare in prima persona, sia allo svolgimento di un programma così strutturato, valutato in concreto invece dai mediatori come fattibile, anche alla luce dell'atteggiamento della persona indicata come autore dell'offesa.

Riteniamo che le mediazioni con vittima surrogata possano essere considerate anche solo parzialmente riparative, ma che questo profilo non impedisca di considerarle comunque irrinunciabili nel momento in cui si è deciso di innestare la giustizia riparativa nel sistema penale. I possibili rischi di efficientismo, spersonalizzazione e, forse – ma se così fosse arriveremmo al risultato inaccettabile di non poter ospitare nel sistema penale nessuna risposta che non sia previamente approvata dalla vittima – di generazione di fenomeni di vittimizzazione secondaria che esse portano con sé non ci sembrano evitabili a fronte degli indubbi vantaggi che questa soluzione produce: garantire all'*offender* un risultato di giustizia sostanziale, superando la dittatura della vittima ai danni dell'autore e, allo stesso tempo, assicurare quel legame indissolubile che unisce la giustizia riparativa alla dimensione pubblica del sistema penale, favorendo il percorso di responsabilizzazione dell'*offender*²¹.

4.2. Cosa andrebbe implementato per praticare bene la giustizia riparativa in questo contesto.

Concludiamo con quelli che ci sembrano degli accorgimenti indispensabili per poter aprire le porte senza eccessivo timore alla giustizia riparativa in un contesto che presenta – almeno per quanto riguarda la violenza domestica – delle indiscutibili peculiarità.

Dall'analisi della disciplina organica emerge chiaramente quanto importante sia il ruolo dei mediatori esperti, che anche solo guardando alla fase preparatoria del programma, devono accogliere i partecipanti, informarli, raccogliere il consenso, scegliere il programma e valutarne la fattibilità.

²⁰ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, cit., 37 s.

²¹ Per un'analisi delle criticità che caratterizzano la mediazione con vittima surrogata o aspecifica cfr. F. BIONDO, F. PARISI, *Pena, riparazione compensativa e giustizia riparativa. Spunti di riflessione a partire da due casi studio*, in *Foro it.*, 5/2024, V, 199 ss.

Il professionista deve essere capace di valutare, negli incontri preliminari, se gli interessati sono in grado di esprimere un consenso libero e consapevole, anche al di fuori dei casi particolari, che sono espressamente disciplinati, di coinvolgimento di minori, interdetti e di coloro che sono sottoposti ad amministrazione di sostegno.

Per poter svolgere i programmi i Centri devono avvalersi di personale che possieda la qualifica di mediatore esperto e che sia inserito in un apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia.

Eccezion fatta per chi vantava una pregressa esperienza e formazione, la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa si acquisisce a seguito di un corso di formazione organizzato dai Centri e dalle Università, che operano in collaborazione, e al superamento di una prova finale teorico-pratica (art. 59), meglio disciplinati da un decreto del ministro della giustizia, adottato di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell'università e della ricerca.

In base al decreto delegato la formazione iniziale ha una durata minima di 240 ore, mentre quella continua consiste in non meno di trenta ore annuali dedicate all'aggiornamento teorico e pratico e al confronto sulle prassi, non solo nazionali. Le ore minime sono state addirittura raddoppiate dal decreto ministeriale del 9 giugno 2023.

La formazione teorica – che copre un terzo dell'intero percorso teorico-pratico – si incentra prioritariamente sulla giustizia riparativa come materia autonoma e sul diritto penale, processuale penale, penitenziario e minorile, oltre alla criminologia e alla vittimologia (art. 59, c. 5). La formazione pratica, invece, punta a sviluppare il 'saper agire' e, in particolare, le capacità di ascolto e le competenze relazionali, con attenzione specifica alle vittime e alle persone vulnerabili (art. 59, c. 6).

Sebbene nel monte orario ci sia spazio anche per le materie correlate – tra le quali rientrano (art. 5 decreto formazione) elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al diritto antidiscriminatorio, studi di genere, psicologia (giuridica, del conflitto e di comunità), antropologia giuridica e culturale, sociologia dei processi culturali e della devianza, teorie sociologiche sul conflitto, socio-linguistica – non è stata richiesta obbligatoriamente una formazione in materia di violenza di genere e di violenza domestica. Allo stesso modo queste fonti non impongono una specializzazione del mediatore esperto per operare in questo campo.

Un'apertura più esplicita – anche sul piano formativo – ad una prospettiva vittimologica in settori come questo emerge tuttavia dalla lettura dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'art. 62 d.lgs. n. 150/2022, stabiliti mediante intesa assunta il 4 luglio 2024 nella Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome.

L'art. 4 dei LEP richiede, per i programmi che coinvolgano vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, l'impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, verificate proprio all'esito di adeguata formazione teorico-pratica nonché una particolare cura ed attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti²².

²² Anche la Direttiva UE 2024/1385 (77° Considerando) punta l'attenzione sulla necessità di una formazione mirata in materia, destinata a coloro che sono chiamati a fornire servizi di giustizia riparativa alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Importantissimo sarà quindi assicurare l'erogazione di una formazione di qualità soprattutto in tema di violenza domestica e nelle relazioni affettive – nell'ambito dei corsi per aspiranti mediatori esperti, ma anche, e forse addirittura prima, in quelli di formazione permanente – almeno per alcuni dei professionisti chiamati ad operare in ogni Centro e verificare che i programmi relativi ai settori più delicati siano gestiti da personale sufficientemente qualificato per farlo.

L'aspetto più delicato ci sembra essere, lo abbiamo già ricordato, quello legato alla necessaria valutazione del rischio. Il primo vaglio viene operato dall'autorità giudiziaria, ma è poi il mediatore a dover scegliere se far incontrare le parti, se aprire le porte alla giustizia riparativa o chiuderle, forse definitivamente.

Qualche spunto interessante credo possa essere offerto dall'ordinamento austriaco, che è caratterizzato da un certo ricorso alla mediazione penale anche in ipotesi di violenza domestica, il settore più complesso per le ragioni già illustrate.

Come ben illustrato dal GREVIO – *Council of Europe's Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* – nel Report di Valutazione dell'Austria del 2017²³, in questo ordinamento si assiste ad un massiccio ricorso a misure di *diversion* in relazione ai casi di violenza domestica, in forza dell'art. 198 c.p.p. che – sempre che la pena non sia necessaria per ragioni di prevenzione generale o speciale – non esclude alcun reato dalle ipotesi di diversione, salvo che per ragioni di pena (il reato non deve essere punibile con pena detentiva superiore a 5 anni, ridotta a 3 anni in ipotesi di reati sessuali) o di gravità della colpevolezza o qualora l'atto abbia comportato la morte di una persona, a meno che un congiunto dell'indagato sia stato ucciso per colpa e la punizione non risulti necessaria in considerazione del grave disagio psicologico causato all'indagato dalla morte del congiunto.

La mediazione rientra tra le misure di *diversion* idonee a sostituire integralmente la pena.

Come si legge nel rapporto, la *Neustart* – associazione, finanziata in massima parte dal Ministero federale della Giustizia, che gestisce in Austria le misure di *probation* e tra queste anche la mediazione, presta assistenza alle vittime e a coloro che escono dal carcere, occupandosi altresì di prevenzione²⁴ – tratta 1500 casi di violenza domestica all'anno con la mediazione. Il numero comprende tuttavia la mediazione come strumento di diversione e la mediazione *post* condanna: i dati non sono disaggregati.

Di fronte al rischio che si ricorra troppo frequentemente alla *diversion* in questi casi, nel report del GREVIO si mette in guardia l'Austria dall'indulgere in proscioglimenti e la si invita ad introdurre delle eccezioni in materia, per non entrare in contrasto con la Convenzione di Istanbul che mira al contrario ad assicurare una risposta penale effettiva e a non lasciare impuniti i responsabili.

Il modello austriaco viene però apprezzato laddove presta una grande attenzione al tema della valutazione del rischio e all'accertamento serio della libera volontà della vittima. In media, il *Neustart* rifiuta di attivare la mediazione in 50 casi all'anno, pur se

²³ GREVIO, *Baseline Evaluation Report – Austria*, Council of Europe, 2017, 43 ss.

²⁴ Queste informazioni sono agevolmente reperibili sul sito dell'associazione: <https://www.neustart.at/>.

la vittima ha già espresso il suo consenso, quando per esempio la violenza è ancora in corso o vi sono elementi tali da far ritenere che ella sia stata sottoposta a pressioni.

Ciò che il GREVIO davvero critica è l'idea che la mediazione possa prendere il posto della giustizia penale e non che la prima possa rappresentare uno strumento utile in una prospettiva di complementarità, a certe condizioni.

Per tornare quindi al cuore del problema, e quindi alla valutazione del rischio, è intuibile come i modelli di comportamento che si sviluppano all'interno di una relazione violenta, identificati e descritti dalla Walker nel ciclo della violenza, possano essere considerati fra i fattori di rischio predittivi di pericolosità per la donna²⁵; essi costituiscono un elemento utile per la gestione e la costruzione di interventi di protezione per le vittime anche nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa.

Se in Austria si utilizzano metodi come il DyRIAS (*Dynamic Risk Assessment System*), un sistema di valutazione comportamentale, fondato su diversi quesiti ai quali deve rispondere la polizia, producendo un risultato che stima la probabilità che il partner ponga in essere atti violenti nei confronti dell'altro partner, è bene ricordare che in Italia è diffuso tra le forze dell'ordine il questionario SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*), che permette agli operatori di valutare il rischio di violenza interpersonale tra partner soffermandosi sui giusti fattori²⁶.

Esso deve essere inteso come una sorta di *check list* incentrata su indici riferiti alla violenza già perpetrata, all'autore della violenza – se il partner presenta difficoltà o problemi sul piano lavorativo e/o finanziario, se abusa di sostanze –, alla vittima, nonché su altre considerazioni attinenti, per esempio, alla presenza di armi da fuoco. Chi lo compila, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, deve poi procedere autonomamente ad una valutazione finale sul grado di rischio, in quanto il test non produce automaticamente un punteggio.

I mediatori dovrebbero iniziare a servirsene, ma per poterlo fare in modo efficace è necessaria una formazione specifica alla sua compilazione e, più in generale, alla valutazione del rischio e un idoneo supporto da parte delle forze di polizia nell'utilizzarlo. Il mediatore, del resto, non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che non ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati (art. 52 c. 5), ma proprio questa situazione potrebbe verificarsi a seguito della compilazione del questionario.

In conclusione, un ulteriore tassello che ci sembra indispensabile riempire è quello relativo al raccordo tra i Centri di giustizia riparativa e quelli di assistenza alle

²⁵ M.L. MANTOVANI, M.M. RUSSO, *La violenza di genere: elementi di conoscenza e strategie di contrasto*, in *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2020, 54, 580.

²⁶ Cfr. sul punto FuTuRe, [Linee guida per la valutazione e l'autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità](#), strumento realizzato nell'ambito del progetto europeo FuTuRE (*Fostering Tools of Resilience and Emersion of GBV with intersectional perspective*), promosso dall'Associazione Differenza Donna, in partenariato con l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, Differenza Donna, 2024, 34 ss., dove viene descritto il percorso di implementazione di questo metodo di valutazione del rischio di recidiva e sono riprodotti i suoi contenuti.

vittime, che intercettano le donne vittime di violenza, ma anche – più in generale e con l’auspicio che vengano finalmente creati ovunque – tutti coloro che subiscono reati che siano espressione di violenza domestica. La disciplina organica è colpevolmente silente sul punto, quando invece – come già ricordato – proprio i servizi di assistenza, dopo la prospettazione condivisa di un percorso, potrebbero accompagnare in sicurezza le vittime ai servizi di giustizia riparativa, soprattutto in presenza di reati come questi²⁷.

²⁷ Per una riflessione sul tema cfr. M.V. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività*, in <https://www.retedafne.it/>, 1 luglio 2021; M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione Giustizia*, 23 giugno 2021; M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., 281.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DI GENERE. UNA RELAZIONE TOSSICA E PERICOLOSA

di Elena Biaggioni^(*)

SOMMARIO: 1. La giustizia riparativa senza preclusioni e accessibile in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima che sia proposta querela. – 2. L’elefante nella stanza: giustizia riparativa come strumento deflattivo in ambito penale. – 3. Le indicazioni del comitato CEDAW e del GREVIO. – 4. Problemi, rischi e difficoltà nel ricorso alla RJ in contesti di violenza maschile alle donne. – 5. Soluzioni proposte.

1. La giustizia riparativa senza preclusioni e accessibile in ogni stato e grado del procedimento penale, anche prima che sia proposta querela.

Le discussioni sulla compatibilità tra giustizia riparativa (d’ora in avanti RJ, dall’inglese *restorative justice*) e violenza maschile alle donne si concentrano quasi esclusivamente sull’assenza di clausole di esclusione per i reati riconducibili a violenza di genere. In realtà, l’aspetto problematico del d.lgs 150/2022 (Riforma Cartabia) non è solo l’art. 44 co. 1, secondo cui «i programmi sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie o alla sua gravità», quanto piuttosto il combinato con l’art. 44 co. 2. prima parte, per il quale «ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni fase e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena [...]», e co. 3, ove si prevede che «qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata ritualmente proposta». Non solo la RJ è applicabile a tutti i reati, compresi quelli espressione di violenza alle donne e rientranti nelle definizioni offerte dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e violenza domestica (d’ora in avanti Convenzione di Istanbul), ma la RJ è anche applicabile in ogni fase e grado del procedimento penale, addirittura prima che sia proposta querela, oltre che nella fase esecutiva della pena.

La distinzione tra i due momenti – la fase di accertamento del reato e la fase di esecuzione della pena – è raramente approfondita nei dibattiti o nelle discussioni sul rapporto tra RJ e violenza maschile alle donne. Eppure, è una distinzione che può contribuire a chiarire molte delle perplessità avanzate da chi non è favorevole alla RJ per i casi di violenza maschile alle donne e anche a smascherare molte delle mistificazioni che circondano la narrazione della RJ come panacea universale nell’interesse delle vittime. Tenere distinti i due momenti agevola l’esposizione delle ragioni che portano a ritenere inopportuna, pericolosa e fallimentare la RJ nei casi di violenza di genere prima

^(*) Il presente contributo riporta valutazioni personali e non rappresenta in alcun modo la posizione della Rete D.i.Re, di cui l’Autrice è vicepresidente.

della sentenza e permette di togliere dalla discussione la ricorrente accusa di femminismo “carcerario” o punitivo¹, utilizzata troppo spesso a sproposito come argomento fantoccio.

Le associazioni femministe italiane come quelle aderenti alla rete D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, non si sono mai spese per pretese punitive, per aumenti edittali di pena, per il carcere come soluzione, anzi, hanno sempre contrastato tali derive con tutto l’approccio securitario alla violenza. Le grandi battaglie giudiziarie portate avanti dai movimenti femministi in Italia² non hanno mai avuto una base “punitiva”, la presenza delle attiviste ai processi è sempre stata focalizzata sul tema della vittimizzazione secondaria, su quanto i processi riproducano violenza e ripropongano stereotipi e pregiudizi diffusi nella società. L’accusa di femminismo carcerario non può quindi applicarsi ai movimenti femministi in Italia, come espresso efficacemente da una attivista femminista: «la vocazione forcaiola non è parte delle lotte femministe»³.

L’esperienza di chi lavora quotidianamente con le donne che subiscono o hanno subito violenza insegna che quasi mai le stesse vogliono che l’autore (compagno, ex compagno, magari padre dei propri figli) sia condannato a una pena detentiva da scontare. Più frequentemente, le donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza, portano come prima preoccupazione quella che l’ex partner possa “finire in galera” a causa loro, cosa che non vogliono. I Centri Antiviolenza conoscono bene tale dinamica e nella metodologia dell’accoglienza accettano e sostengono la volontà di ogni singola donna (il 28% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della rete D.i.Re denuncia la violenza subita alle autorità giudiziarie⁴).

Nel primo baseline report sull’Italia del GREVIO si legge: «[s]ebbene una risposta in termini di giustizia penale non sia l’unica da ricercare nei casi di violenza contro le donne e nonostante essa debba formare parte di una risposta globale e integrata che copra tutte le aree della prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate (i quattro pilastri della Convenzione), è importante garantire la responsabilità per i reati, al fine di creare fiducia nel sistema e mandare il messaggio che la violenza contro le donne non è accettabile. Senza una procedura che richieda agli autori di violenza di rispondere delle proprie azioni, è difficile fermare la violenza, che si tratti di violenza reiterata/continuata nei confronti della vittima originale o di una nuova vittima»⁵).

Garantire la responsabilità per i reati, che è quello cui dovrebbe tendere il procedimento, accertare il fatto e individuare ed eventualmente condannare il responsabile. Ed è principalmente nella fase di accertamento e individuazione della

¹ *Anti carceral feminism*: per una interessante analisi e ricostruzione, si veda C. McGLUYN, *Challenging anti-carceral feminism: Criminalisation, justice and continuum thinking*, in *Women’s Studies International Forum*, vol. 93, July- August 2022, online <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539522000553>

² È d’obbligo citare Processo per stupro. Lo stesso manifesto di [NUDM “abbiamo un piano”](#) esprime il concetto con chiarezza.

³ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/07/25/femminicidio-lorena-quaranta-annullato-lergastolo-alcune-riflessioni-su-genere-e-potere/7634778/>

⁴ <https://www.direcontrolviolenza.it/wp-content/uploads/2024/06/REPORT-Dati-D.i.Re-2024.pdf>

⁵ <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf> par. 222

responsabilità che la RJ applicata ai casi di violenza maschile alle donne rischia di essere controproducente, pericolosa e anche di violare la Convenzione di Istanbul.

2. L'elefante nella stanza: giustizia riparativa come strumento deflattivo in ambito penale.

La RJ applicata prima della condanna e addirittura prima della proposizione di eventuale querela è chiaramente un meccanismo deflattivo per il sistema giudiziario⁶. Un modo per sgravare il carico di lavoro di Procure e Tribunali che tuttavia non dovrebbe avvenire a spese delle donne che subiscono o hanno subito violenza. La vocazione deflattiva della RJ con particolare riferimento alla violenza maschile alle donne si evince dalle modifiche alla procedibilità per alcuni reati sicuramente rilevanti: lesioni dolose fino a 40 gg di prognosi, art. 582 c.p., violenza privata art. 610 c.p., sequestro di persona art. 605 c.p., molestie art. 660 c.p. Le proposte di emendamenti della commissione Lattanzi al disegno di legge A.C. 2435 (delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali pendenti), si spingevano fino a richiedere la modifica della procedibilità anche per le ipotesi di irretrattabilità della querela (alcune ipotesi di atti persecutori, art. 612*bis* c.p. e soprattutto la violenza sessuale art. 609-*bis* e *ter* c.p.) al fine specifico di applicarsi la RJ (art. 8 condizioni di procedibilità, lett. d-*bis*: rivedere i casi di irretrattabilità della querela in relazione alle esigenze della giustizia riparativa)⁷. In quel caso, le associazioni femministe che si occupano di violenza maschile alle donne hanno preso parola⁸ e la proposta della commissione non è stata adottata.

Riconoscere tra gli obiettivi della RJ prima della sentenza anche e soprattutto una funzione deflattiva è importante e permette forse anche una lettura più disincantata rispetto a quella usualmente proposta dai suoi promotori e promotrici. Doveroso a questo punto osservare che le stesse narrazioni proposte quali esempi di buone pratiche di giustizia riparativa raccontano spesso di casi in cui la RJ è avvenuta dopo la sentenza di accertamento del reato, ad anni di distanza, con pene detentive importanti⁹.

Ricordare che la RJ applicata ad ogni stato e grado del processo (anche prima della querela) assolve a una esigenza deflattiva del sistema giudiziario penale, permette tra le altre cose di adottare una prospettiva più aderente a quella che si rinviene nei meccanismi di monitoraggio internazionale sul tema della violenza maschile alle donne, il comitato CEDAW e il GREVIO.

⁶ La RJ rientra tra quelle che la Convenzione di Istanbul e nella Direttiva 29/2012/UE chiamano "alternative dispute resolution" meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

⁷ https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1622121230_ddl-ac-2435-riforma-giustizia-penale-bonafede-emendamenti-commissione-lattanzi.pdf art. 8, p. 33

⁸ https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/07/C.A._Ministra-Cartabia.pdf

⁹ <https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2024-06/DIGITAL%20-%20EFRJ%20From%20Survivors%20To%20Survivors%20-%20v1i.pdf>

3. Le indicazioni del Comitato CEDAW e del GREVIO¹⁰.

Gli organismi di monitoraggio della CEDAW (il Comitato CEDAW) e della Convenzione di Istanbul (il GREVIO) si sono occupati più volte dell'applicabilità della RJ nei casi di violenza maschile alle donne. La CEDAW non comprende espressamente la RJ nel testo, mentre la Convenzione di Istanbul la menziona nell'art. 48 dove – è noto – è espresso un divieto per i soli meccanismi obbligatori di mediazione o soluzioni alternative alle controversie. Al contempo, sia il Comitato della CEDAW che il GREVIO hanno segnalato in più occasioni i pericoli connessi all'uso della RJ in casi di violenza alle donne

Nella Raccomandazione Generale n. 33 sull'accesso delle donne alla giustizia, il Comitato ha evidenziato che i meccanismi di RJ non devono essere utilizzati come sostituti delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei confronti degli autori di violenza contro le donne. Il Comitato ha notato che i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, applicati in particolare nell'ambito del diritto di famiglia o della violenza domestica, possono «portare a ulteriori violazioni dei diritti delle donne e all'impunità dei colpevoli, perché spesso operano sulla base di valori patriarcali, con un impatto negativo sull'accesso delle donne al controllo giudiziario e ai rimedi».¹¹ In più occasioni (di recente anche nel monitoraggio dell'Italia), il Comitato ha invitato gli Stati parte a garantire che le procedure alternative di risoluzione delle controversie non limitino l'accesso delle donne alla giustizia. Il Comitato ha anche affermato che i casi di violenza alle donne, compresa la violenza domestica, non dovrebbero in nessun caso essere sottoposti a procedure alternative di risoluzione delle controversie¹².

Per quanto riguarda invece la Convenzione di Istanbul, l'*Explanatory Report* a commento/integrazione dell'art. 48 recita al § 251 che «[i]l diritto interno di molti Stati membri del Consiglio d'Europa prevede processi di risoluzione delle controversie e sentenze alternative – nel diritto penale e civile. In particolare, nel diritto di famiglia, si ritiene che i metodi di risoluzione delle controversie alternativi alle decisioni giudiziarie servano meglio le relazioni familiari e portino a una risoluzione più duratura delle controversie. In alcuni sistemi giuridici, i processi alternativi di risoluzione delle controversie o delle sentenze come la mediazione o la conciliazione sono utilizzati anche nel diritto penale», continuando poi con l'osservazione per cui «[p]ur non mettendo in dubbio i vantaggi che questi metodi alternativi presentano in molti casi di diritto penale e civile, gli estensori desiderano sottolineare gli effetti negativi che questi possono avere nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, in particolare se la partecipazione a tali metodi alternativi di risoluzione delle controversie è obbligatoria e sostituisce il contraddittorio in tribunale. Le vittime di tali violenze non possono mai entrare nei processi alternativi di risoluzione delle controversie su un piano di parità con l'autore della violenza. È nella natura di tali reati

¹⁰ Il presente capitolo deve molta della sua formulazione al prezioso lavoro di A. OLLINO, M. PERTILE, *Restorative Justice as a Tool to Address Violence Against Women? An Assessment of the Italian Case in Light of the Practice of International Monitoring Bodies*, in *Italian Yearbook of International Law*, Vol. 33, 2024 (in press).

¹¹ CEDAW Committee, *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*, traduzione dell'Autrice.

¹² *Ibidem*.

che le vittime sono invariabilmente lasciate con un sentimento di vergogna, impotenza e vulnerabilità, mentre l'autore trasuda un senso di potere e dominio. Per evitare la ri-privatizzazione della violenza domestica e della violenza contro le donne e per permettere alla vittima di chiedere giustizia, è responsabilità dello Stato fornire accesso a procedimenti giudiziari in contraddittorio presieduti da un giudice neutrale e svolti sulla base delle leggi nazionali in vigore. Di conseguenza, il paragrafo 1 richiede alle parti di vietare nel diritto interno penale e civile la partecipazione obbligatoria a qualsiasi processo alternativo di risoluzione delle controversie».

Il GREVIO, nei vari *Baseline reports* sull'applicazione della Convenzione di Istanbul, ha chiarito in più occasioni la portata dell'art. 48, offrendo un'interpretazione sostanziale del divieto che si estende anche a tutti i casi in cui i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie e della mediazione sono solo formalmente su base volontaria.

Importante infine segnalare che nel *Mid-term Horizontal Review* dei suoi *Baselines reports* del 2022¹³ il GREVIO ha indicato una sola pratica positiva/buona prassi (*promising practice*) relativa all'art. 48 C.I.: l'esempio della Spagna, dove vige un esplicito divieto di ricorrere alla mediazione in qualsiasi caso di violenza maschile alle donne, in ambito penale e civile.

4. Problemi, rischi e difficoltà nel ricorso alla RJ in contesti di violenza maschile alle donne.

Come già esposto da Elena Mattevi nel suo intervento, i problemi più frequentemente citati a proposito dell'applicazione della RJ ai contesti di giustizia riparativa sono per così dire interni e riguardano la concreta praticabilità della RJ nei casi di violenza (è una forma di mediazione): l'asimmetria di potere (con il tema del consenso alla partecipazione da parte della vittima); il ciclo/dinamica della violenza; i tempi della donna; la valutazione del rischio. Esistono inoltre degli aspetti critici per così dire "esterni" che attengono alla cronica incapacità del sistema giudiziario tutto di riconoscere la violenza maschile alle donne e il tema – complesso – della ri-privatizzazione della violenza.

Quanto all'asimmetria di potere, la possibilità per donna che subisce o ha subito violenza di entrare nella mediazione con un consenso liberamente espresso e il ciclo della violenza, l'*Explanatory Report* alla Convenzione di Istanbul sopra citato è chiarissimo. La natura stessa del reato commesso impedisce un rapporto alla pari, indispensabile per avviare una mediazione. La violenza altera stabilmente la relazione aumentando il potere di chi la violenza l'ha agita e lasciando chi l'ha subita con paura, frustrazione, umiliazione, vergogna, insieme al desiderio che non si ripeta, che si tratti di singoli episodi, che siano momenti di nervosismo. Lo stato di subordinazione, materiale, morale

¹³ <https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/11030-mid-term-horizontal-review-of-grevio-baseline-evaluation-reports.html> par. 407 p. 120

e psicologico che spesso induce le donne a rimanere in situazioni di prevaricazioni e violenze nel “ciclo della violenza”, lo sconvolgimento e le conseguenze dannose nella vita delle stesse anche quando tali situazioni sono cessate, l’intreccio di sentimenti con l’obiettività delle sofferenze patite, rende difficile che una donna che ha subito le violenze sia davvero libera e consapevole nel prestare il richiesto consenso. Di fronte a una società che ancora fatica a riconoscere la violenza, di fronte alle pressioni sociali a perdonare, a non rovinare la famiglia, a dare una possibilità, valutare il consenso prestato è difficile. Lo stesso autore della violenza potrebbe continuare a minacciare, a fare pressioni, fisiche, psicologiche, economiche affinché la donna accetti di entrare in RJ.

I percorsi delle donne nei Centri Antiviolenza insegnano. Molte donne che si rivolgono ai Centri interrompono il percorso e poi tornano. È uno dei degli aspetti ricorrenti, considerato nella metodologia dei centri, e denominata fenomeno dello “*stop and go*”¹⁴. A fronte di un andamento così altalenante è difficile comprendere in quale fase si trovi la donna, è difficile capire se il consenso espresso permanga e quanto sia veicolato da pressioni sociali o dalla stessa dinamica del ciclo della violenza.

Lo “*stop and go*” si collega ai tempi delle donne, al ciclo della violenza e agli effetti della violenza e del trauma che produce. Il meccanismo studiato da Leonor E. Walker ben spiega la dinamica della violenza maschile alle donne e in particolare la violenza domestica. Il partner è inizialmente una persona amabile e non si mostra certo come violento. In una qualche fase c’è un primo episodio di violenza che sconvolge, disorienta e spaventa la donna. Segue una fase in cui l’autore della violenza si scusa, si pente, promette che non accadrà più, si comporta in modo amorevole, con tutte le attenzioni, mostrando alla donna che è stato solo un momento, dovuto a circostanze esterne o reattivo a qualcosa che ha fatto lei. La donna rivede così l’uomo di cui si è innamorata, accetta le scuse e resta nella relazione. Questa alternanza si ripete a cicli e nel tempo le fasi di riappacificamento diventano sempre più brevi e la violenza si aggrava. Nel frattempo, la donna che subisce la violenza è sempre più confusa, non riesce più ad orientarsi rispetto alla persona che ha davanti, vive un’altalena di emozioni, tende ad isolarsi e si stacca sempre di più da una visione obiettiva di quel che accade ed è sempre più esposta a manipolazioni e violenze psicologiche. La violenza genera gravi conseguenze sull’identità della donna, sulla sua autostima e sulla sua capacità di reazione, il trauma mina anche la fiducia di base nelle relazioni.

Ora, è probabile che in una delle fasi di violenza, la donna chiami le forze dell’ordine e arrivi anche a denunciare. Quel che accade già spesso è che in molti casi le donne ritirino la querela (anche senza l’ausilio del mediatore) addirittura ritrattino precedenti dichiarazioni¹⁵. Capita infatti che in una delle professioni di pentimento, la

¹⁴ La presente riflessione è stata elaborata con la dott.ssa Francesca Pidone e in parte esposta in occasione dell’audizione d.d. 05.05.22 dell’associazione D.i.Re Donne in rete contro la violenza avanti al Gruppo di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche normative in materia di disciplina organica della giustizia riparativa istituito con D.M. 28.10.2021.

¹⁵ Il fenomeno della ritrattazione è aumentato negli ultimi anni, al punto da essere esplicitamente menzionato – e risolto - dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione negli orientamenti in materia

donna ceda alle richieste del partner o ex partner contando sul suo cambiamento. Che non avviene.

Non è difficile capire allora che se la RJ si inserisce in una delle fasi del ciclo della violenza, diventa funzionale al mantenimento della relazione, rafforza e conferma la fase di riconciliazione e impedisce alla donna che la violenza l'ha subita di uscire da quella relazione.

I due esempi portati da Elena Mattevi sono interessanti in questo senso. La prima ipotesi è un episodio di violenza sessuale commessa dal marito ai danni della moglie dopo anni di violenza domestica; in un caso la donna riesce ad allontanarsi con fatica dal marito e deposita una querela e la Procura invia a un percorso di giustizia riparativa. In un altro scenario, la donna non si allontana, non presenta querela, ma attiva un percorso di giustizia riparativa.

Le preoccupazioni sono da un lato che l'eventuale esito riparativo positivo sia apparente (e si torna a quanto scritto sopra circa la funzionalità della RJ al mantenere la donna nella relazione). Dall'altro il fatto che la donna sia ancora in casa e la RJ potrebbe alimentare il potere dell'autore della violenza e magari alimentare la reiterazione della stessa. Entrambi scenari corretti e altamente probabili. Ai quali se ne aggiungono altri. Anzitutto viene da chiedersi quale sia l'obiettivo del p.m. per inviare il fascicolo in RJ. La violenza sessuale è un reato gravissimo, la querela non è rimettibile. Esistono disposizioni specifiche che impongono di accelerare i processi per violenza. In caso di reati procedibili a querela rimettibile l'invio in RJ con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari comporta una sospensione del procedimento fino a 180 giorni con tempi quindi che si dilatano, anche se non è il caso della violenza sessuale. In ogni caso è difficile conciliare l'invio con la richiesta di speditezza e pronta risposta da parte delle autorità giudiziarie previste per le gravi violazioni dei diritti umani. L'unico scenario che possa spiegare l'invio è che l'indagato intenda procedere a una richiesta di applicazione pena che per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p. non è percorribile a meno che non ricorrano più attenuanti. In tal caso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. potrebbe essere utile. In ogni caso si palesa in tutta evidenza un sistema schizofrenico: celerità e accelerazione di processi, audizione nei tre giorni, formazione prioritaria dei ruoli d'udienza (il cd. Codice Rosso) per poi inviare a RJ con tempi del tutto incerti.

I due casi proposti presentano ulteriori profili critici. Anzitutto in nessun caso ci sarebbe la possibilità di far emergere la condotta maltrattante e quindi il reato ulteriore e diverso: la donna si rivolge alla giustizia per due singoli episodi, ma potrebbe raccontare in sede di RJ ulteriori condotte maltrattanti. Ipotesi peraltro ricorrente. Accade spesso che la donna si rivolga all'autorità giudiziaria denunciando l'ultimo fatto, quello che lei ritiene il più grave in quel momento, magari quello che l'ha più spaventata portandola a chiedere aiuto. Nel caso di immediata audizione da parte dell'autorità giudiziaria (come previsto dall'art. 362 co. 1 *ter* c.p.p.) il p.m. è chiamato ad

investigare l'intera situazione e nel caso emergessero altri episodi procederebbe con le indagini e gli ulteriori reati confluirebbero nella formulazione dell'imputazione. Tutto ciò non è previsto dal percorso di RJ. Sarebbe importante capire qual è il ruolo del mediatore in questi casi. Capire se deve approfondire la situazione anche in riferimento alla valutazione del rischio (infra) oppure se la mediazione è limitata a quel che è stato segnalato. Se nel corso della mediazione emergessero gli estremi di un maltrattamento, il mediatore non sarebbe tenuto alla denuncia, né a riferirlo ad alcuno. Quanto riferito dalla donna non è "raccolto" da nessuno. La RJ potrebbe concludersi addirittura con esito positivo e i maltrattamenti subiti dalla donna non emergerebbero mai.

E ancora, si pensi alla seconda ipotesi formulata da Elena Mattevi in cui la donna non presenta la querela, in attesa dello svolgimento del percorso di RJ. I termini di presentazione della stessa non sono sospesi. Per ~~per~~ la violenza sessuale termine di un anno. Difficile credere che i tempi di individuare la mediazione, l'attivazione e lo svolgimento della stessa siano compatibili con i termini previsti. Bisognerebbe capire se il mediatore è chiamato a prestare attenzione a tali termini e avvisare la donna della prossimità alla scadenza degli stessi.

Infine, l'autore della violenza (la persona indicata dalla vittima come autore). Anzitutto il senso del suo coinvolgimento. È facile immaginare cosa si aspetta la donna che ha subito o subisce violenza che entra in un programma di RJ, quello che chiede tante volte: che le sia riconosciuto il suo vissuto di violenza, che l'autore della violenza capisca il danno cagionato, che si scusi. La persona indicata come autore della violenza entra in RJ principalmente per un vantaggio processuale, sia esso la volontà di evitare un processo e una sanzione oppure la possibilità di ottenere una riduzione di pena. Bilanciare queste due motivazioni non è facile e probabilmente non mette le parti in un piano di parità.

La difficoltà di lavorare con gli uomini che agiscono violenza è nota. Esistono percorsi *ad hoc*. L'Intesa Stato Regione sui CUAV (centri per uomini autori di violenza)¹⁶ impone che il percorso duri almeno 60 ore in un arco temporale di 1 anno. I motivi possono leggersi nella letteratura che riguarda questi centri, qui interessa la difficoltà degli uomini che agiscono violenza di riconoscere la loro responsabilità. Difficile credere nel potere del mediatore di sciogliere questo nodo da solo e in tempi brevi. Connesso a questo aspetto, il tema dell'ammissione di responsabilità. L'art. 12 co. 1 lett. c) della direttiva 2012/29/UE stabilisce come criterio minimo per accedere alla giustizia riparativa «che l'autore del reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso». Nel d.lgs. n. 150/22 non si legge nulla sul punto in evidente contrasto con le disposizioni della direttiva. Anche questo è un aspetto su cui non ci si sofferma abbastanza. Occorre stabilire cosa si intende con questo requisito, chi lo debba verificare, se debba intendersi quale ammissione di responsabilità e in tal caso che rilevanza possa avere in altri procedimenti. Per esempio, ci si potrebbe chiedere se possa avere una rilevanza in un successivo procedimento per l'affidamento della prole e quindi se tale procedimento

¹⁶ <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-184csr/>

dovrebbe essere trattato come caso di violenza e per il quale è applicabile la procedura per i casi di violenza.

La valutazione del rischio. Si legge e ascolta da più parti che i mediatori dovrebbero essere formati per effettuare la valutazione del rischio. È tuttavia difficile comprendere come materialmente dovrebbe funzionare. Se il mediatore non ha obbligo di denuncia e non è permesso divulgare quanto appreso nel corso della mediazione, a fronte di valutazione di rischio il mediatore non può che rifiutare la mediazione. Nessuna tutela per la donna che pure si è rivolta all'autorità giudiziaria. Tutto ciò è in evidente contrasto con la necessità di rapida valutazione del rischio e di intervento da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla Convenzione di Istanbul e cristallizzata dal c.d. Codice Rosso, l. n. 69/2019 e ss. mod.

Il mediatore non ha obbligo di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia in occasione del programma di giustizia riparativa, salvo che non ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati (art. 52 c. 5 d.lgs. n. 150/2022). Soprattutto il mediatore non è tenuto ad approfondimenti istruttori autonomi. Difficile credere che sappia e voglia vedere la pericolosità della situazione quando per mandato è chiamato a mettere autore e vittima allo stesso piano. Il tutto senza considerare l'opzione più complicata: la presenza di prole, di procedimenti di separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale.

Per quanto attiene ai due ostacoli esterni, ossia quelli che non riguardano la conduzione del dialogo riparativo, ma che riguardano l'invio alla mediazione da un lato e la riprivatizzazione della violenza valgono osservazioni diverse.

L'incapacità di riconoscere la violenza in ambito giudiziario è un problema diffuso dovuto alla persistenza di pregiudizi e stereotipi e a un approccio culturale che porta a confondere conflitto e violenza e più in generale, soprattutto nei casi di violenza domestica, a pensare che la violenza contro le donne si debba "risolvere" all'interno della coppia e della famiglia.

La resistenza del sistema giudiziario italiano è confermata dalla 4 sentenze della Corte EDU del 2022, dalle risultanze dei lavori della Commissione Femminicidio¹⁷ e di recente la stessa dott.ssa Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha affermato in audizione avanti la Commissione Femminicidio che a fronte di un apparato normativo adeguato, c'è un problema di effettività della risposta¹⁸. L'indagine delle avvocate della rete D.i.Re¹⁹ ha confermato il non riconoscimento della violenza in sede civile. Basti ricordare che la procedura relativa all'esecuzione delle condanne della Corte EDU da Talpis in avanti è tuttora aperta e l'Italia è sotto "procedura rafforzata". Nell'ultima valutazione, il Comitato di Ministri del Consiglio d'Europa del settembre 2023 ha chiesto allo Stato italiano di fornire dati e informazioni

¹⁷ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf>

¹⁸ https://www.camera.it/leg19/1058?idLegislatura=19&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2024&mese=06&giorno=28&idCommissione=26&numero=0049&file=indice_stenografico pagina 13

¹⁹ https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/07/D.i.Re_Il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica_compressed.pdf

dettagliate dopo aver sottolineato «l'importanza di assicurare che l'impatto delle misure adottate garantisca una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine e della magistratura agli episodi di violenza basata sul genere segnalati» e notato con preoccupazione «dati che riflettono una percentuale persistentemente alta di procedimenti relativi a violenze domestiche e sessuali abbandonati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un alto tasso di violazioni di tali ordini»²⁰.

All'incontro che ha dato origine alle riflessioni odierne, una magistrata ha dato chiaramente il senso di quel che accade sistematicamente nelle aule di giustizia²¹ riferendo dell'importanza che la RJ avrebbe per il contenzioso penale, ma anche civile per gli strascichi che spesso ci sono nelle separazioni ed ha fatto espresso riferimento alla necessità di “risolvere il conflitto”. La violenza nei confronti delle donne e in particolare la violenza domestica sono percepite ancora troppo spesso dall'autorità giudiziaria come un conflitto familiare. Qualcosa da “risolvere”, vuoi per i figli e gli strascichi nei contenziosi civili, vuoi per un *frame* culturale riconducibile al vecchio detto “tra moglie e marito non mettere il dito”. È ovviamente solo un esempio, ma esemplificativo dell'approccio del sistema giustizia che tende a non riconoscere la violenza maschile sulle donne per quello che è, una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione nei confronti delle donne e un modo per perpetuare la loro subordinazione.

Quest'ultima osservazione si collega al tema della riprivatizzazione della violenza, già citata nel passaggio dell'*Explanatory Report*. Spesso questo argomento viene trattato come questione politica, che prescinde dal singolo caso. Si dice che si è fatto tanto per far uscire la violenza dalle mura domestiche e dal silenzio, che tanto si è fatto per parlare di violenza domestica che utilizzare la RJ significherebbe riportare indietro il contrasto e la prevenzione di tale fenomeno. Ovviamente è affermazione condivisibile e reale. Ma c'è anche una questione più specifica che riguarda la ri privatizzazione della violenza rispetto alla RJ. Uscire dalla dimensione privata e personale, parlandone con un Centro antiviolenza e/o denunciando, serve anche per ribilanciare l'asimmetria di potere che alimenta la violenza e che mantiene la donna in posizione subordinata. Uscendo dalla dimensione privata, non si lascia sola la singola donna a condannare il comportamento violento, si apre a uno sguardo collettivo di condanna per la violenza che è la sola risposta possibile di fronte alla spinta collettiva ad occultarla. Uscire dalla dimensione privata della violenza permette quindi alla donna di cambiare la dinamica di potere in atto.

²⁰ Traduzione non ufficiale dell'Autrice.

<https://hudoc.exec.coe.int/eng#f1%22execdocumenttypecollection%22:%22CEC%22,%22execappno%22:%2241237/14%22,%22execidentifier%22:%22004-47826%22>

²¹ Si trascrive esattamente l'intervento: “proprio in questo tipo di reati, c'è bisogno di un altro volto della giustizia, che non è quello retributivo della pena. Penso a questo perché mai come in questo caso la sentenza di condanna, diciamo che arriviamo alla sentenza di condanna, non risolve il conflitto, ma anche quella di assoluzione, entrambe esasperano il conflitto, perché c'è un vincitore e uno sconfitto, ma non è questa la logica per risolvere il vero conflitto tra le parti, che è quello che ha generato il reato di genere” trascrizione di parte dell'intervento.

Si noterà che tutti gli aspetti problematici sopra elencati rispetto all'accesso alla RJ in casi di violenza maschile alle donne riguardano la fase processuale e non anche quella di esecuzione della pena o successiva ad essa. Non hanno quindi nulla a che vedere con il carcere o la pretesa punitiva.

5. Le soluzioni proposte.

Al momento sembra che l'unica soluzione proposta sia la formazione. Formazione a tutti gli operatori della giustizia, magistratura, avvocatura, forze dell'ordine, consulenti, mediatori.

Certamente la formazione continua, relativa alla violenza ma anche ai pregiudizi e gli stereotipi che la alimentano è più che mai necessaria. È vero però che per la formazione serve tempo, mentre la RJ è già attiva e in corso.

L'esperienza del settore giudiziario civile insegna che le varie forme di mediazione da parte di mediatori, consulenti, servizi sociali sono sempre state applicate anche nei casi in cui la violenza era conclamata, anche a fronte di misure cautelari. Ed infatti la Riforma Cartabia nel settore civile ha introdotto un esplicito divieto di mediazione²². Si tratta di una presa d'atto della necessità di esplicitare tale divieto perché la mera consapevolezza di mediatori, consulenti, servizi sociali della impossibilità di procedere a mediazione in situazioni di asimmetria di potere non è sufficiente. Ed è una evidente, irrazionale, contraddizione del sistema.

In assenza di un esplicito divieto la sola formazione non è sufficiente. Sono necessarie indicazioni concrete, criteri specifici, linee guida, forse anche obblighi deontologici con conseguenze in caso di inadempienza. Lo stesso GREVIO nel già citato *Mid Term Horizontal Review dei baseline reports* riporta di aver in più occasioni sollecitato le parti a predisporre linee guida per i professionisti o metodi di *screening* per l'individuazione sistematica della violenza domestica. Non può sfuggire il vero punto: se la legge non vieta la RJ nei casi di violenza maschile alle donne, non si sa quale debba essere il limite per il mediatore. Certo, è possibile per il mediatore rifiutare il percorso di RJ nei casi ad alto rischio, individuare situazioni di asimmetria di potere o di consenso viziato, ma restano tutte opzioni insondabili, non conoscibili e non verificabili. Si lascia una discrezionalità immensa al singolo mediatore senza possibilità di verifica alcuna posto che l'intero percorso non è verbalizzato.

Lasciare il mediatore, ancorché formato, alla mera iniziativa individuale non può essere sufficiente.

In attesa di una auspicabile riforma legislativa che vieti la RJ prima della condanna nei casi di violenza alle donne, che sarebbe la soluzione più adeguata, le soluzioni praticabili sono poche.

Anzitutto rafforzare la conoscenza da parte dei centri per la giustizia riparativa dei Centri Antiviolenza e del loro operato. È opportuno che di fronte a situazioni di

²² Incongruenza rilevata anche da Anna Lorenzetti.

violenza la donna sia indirizzata a un Centro Antiviolenza dove può davvero parlare liberamente, dove è possibile svolgere adeguata valutazione del rischio e dove può davvero affrontare il percorso di uscita dalla violenza.

La formazione di avvocati e avvocate è parimenti indispensabile. Avvocati e avvocate devono conoscere lo strumento della RJ, presidiare attentamente il suo svolgimento e contribuire a segnalare possibili situazioni di violenza non note al mediatore. Ovviamente, di fronte alla segnalazione il mediatore dovrebbe fermarsi, ma di nuovo servirebbero linee guida chiare e conseguenze per l'eventuale scelta di procedere comunque. Il rischio è che una volta formato il mediatore possa credere di saper gestire o riconoscere la situazione, è difficile pensare che qualcuno si formi per non svolgere il proprio lavoro.

Per concludere, il rischio che la RJ si trasformi in un ostacolo all'emersione e all'uscita dalla violenza maschile alle donne, negando l'accesso alla giustizia è reale. Gli anticorpi del sistema, come li chiama Elena Mattevi, sono deboli. Si dovrebbe forse pensare a porre la questione della compatibilità della RJ così come attualmente delineata, con gli obblighi internazionali, con la cd. direttiva vittime, con la Convenzione di Istanbul e la CEDAW. In attesa, monitorare la situazione con dati affidabili e comparabili è imperativo.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DI GENERE. SPUNTI PER UN CONFRONTO NON PIÙ ELUDIBILE^(*)

di Anna Lorenzetti

SOMMARIO: 1. I *perché* dell'ineludibilità di un confronto. – 2. Lo stato dell'arte. – 3. Il linguaggio della riforma Cartabia: spada di Damocle o leva? – 4. Brevi spunti conclusivi.

1. I *perché* dell'ineludibilità di un confronto.

Sulla scia degli interventi di Elena Biaggioni ed Elena Mattevi, il presente scritto intende provare a offrire argomentazioni per un dialogo, oggi più che mai ineludibile, circa la compatibilità fra giustizia riparativa e violenza di genere¹. Ciò nella consapevolezza della irriducibile complessità della materia, la cui inquietudine è testimoniata dai frequenti interventi di modifica della Riforma Cartabia, approvati in un lasso temporale molto contenuto², e dai non pochi scontri e contrapposizioni da essa generati tanto circa aspetti di natura pratico-operativa, quanto rispetto alla dogmatica. Di tali elementi, solo apparentemente di contorno, occorre tenere conto nell'affrontare il tema della conciliabilità fra giustizia riparativa e violenza di genere, posto il condizionamento che ne inevitabilmente deriva.

Non si ha, peraltro, l'ambizione di trovare un punto di incontro tra posizioni parse sin da subito assai distanti, ossia fra coloro che ritengono impraticabile la giustizia riparativa per le condotte riconducibili alla violenza di genere e coloro che invece non vedono ostacoli di sorta. Molto più modestamente, si intende provare a offrire un

^(*) Il contributo riprende le considerazioni svolte nell'ambito del Convegno "Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?", tenutosi presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, il 18 marzo 2024, con il coordinamento scientifico delle prof.sse Valentina Bonini ed Emma Venafro. Già prima della riforma, avevo provato ad avviare un dialogo attorno alla complessità dell'intreccio fra giustizia riparativa e violenza di genere in un lavoro scritto con R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *giudicedonna.it*, 2017, 4, pp.1-23.

¹ Già prima della riforma, avevo provato ad avviare un dialogo attorno alla complessità dell'intreccio fra giustizia riparativa e violenza di genere in un lavoro scritto con R. RIBON, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in *giudicedonna.it*, 2017, 4, pp.1-23.

² V. d.-l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. con l. 30 dicembre 2022, n. 199; l. 29 dicembre 2022, n. 197; d.-l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con mod. dalla l. 10 agosto 2023, n. 112; d.-l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. con l. 23 febbraio 2024, n. 18; d.-l. 2 marzo 2024, n. 19, conv. con l. 29 aprile 2024, n. 56; d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Non ha coinvolto il d. lgs. 150/2022 una ancora più recente normativa che ha però vietato il ricorso a programmi di giustizia riparativa per chi sia recluso in regime di 41-bis (così, v. art. 7, d.-l. 92/2024, conv. con l. L. 8 agosto 2024, n. 112, di modifica all'art. 41-bis, l. 354/1975, c.d. "ordinamento penitenziario"), di fatto intaccando la generalizzazione prevista dalla Riforma.

contributo argomentativo nella ricerca di una via d'uscita dall'*impasse* generata per l'incrocio fra due temi di elevata complessità e scivolosità, alla luce di una serie di constatazioni.

Una prima premessa appare però necessaria, per precisare come le ragioni che depongono a favore della ricerca di un confronto e di un dialogo sul tema, posizione che si intende assumere con nettezza, non risiedono affatto nella condivisione di quella cieca fiducia mostrata dal legislatore con l'introduzione della giustizia riparativa nella sua forma generalizzata che la vede applicabile a qualsiasi fattispecie di reato, rivolta a qualsiasi tipologia di vittima, per qualsiasi pena, comminata verso qualsiasi autore e praticabile in qualunque stadio e fase del processo. Come si è tentato di fare in altra sede, ben più di una perplessità può essere condivisa nei confronti della scelta operata dal legislatore³, certamente radicale e *unicum* al mondo. Tuttavia, appare un'ovvietà affermare che la Riforma Cartabia è, oggi, legge dello Stato che – a seconda del proprio ruolo – ci può soltanto limitare ad applicare (per i magistrati e gli operatori) o a criticare (per gli studiosi), senza che possa trovare spazio la negazione della sua applicabilità nell'ordinamento italiano, come pure alcune posizioni sembrano prefigurare. Non si è infatti in una fase *de iure condendo*, ma *de iure condito*, e appare dunque velleitario e poco realistico contestare la praticabilità della Riforma. Tra le ragioni che sostengono tale idea, vi è la constatazione di come la sua attuazione sia legata agli obiettivi del P.N.R.R., Piano di intervento elaborato in risposta alla pandemia e di attuazione del corrispondente documento europeo *Next generation in E.U.*, e dunque collegata all'erogazione di ingenti finanziamenti destinati al settore giustizia. Alcuni correttivi sono certamente possibili e altri sono già stati apportati, ma non sembra pensabile una sua modifica radicale che peraltro richiederebbe diversi passaggi istituzionali e la ricerca del consenso europeo, determinando incertezza, richiedendo un lasso temporale significativo e mettendo in discussione il sostegno finanziario legato alle missioni del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Alla luce del quadro rapidamente tracciato, appare dunque poco sensato arroccarsi su posizioni volte a negare la stessa pensabilità dell'accesso a programmi riparativi per reati espressione di violenza di genere. Quella relativa a una giustizia riparativa generalizzata è infatti una scelta – si ribadisce, piuttosto netta – già effettuata a monte dal legislatore che ha ritenuto di assestare in questo modo il bilanciamento fra diritti e interessi contrapposti. Per quanto qualsiasi contestazione possa trovare punti condivisibili, l'aspetto che prioritariamente appare da sottolineare in questa sede è piuttosto relativo all'importanza di orientare, fin da subito, l'ermeneusi della riforma verso la soluzione individuabile come costituzionalmente preferibile, dunque rintracciando elementi a sostegno di un'interpretazione conforme a Costituzione. Se poi la magistratura, *sua sponte* o sollecitata sul punto dalle parti di un giudizio, riterrà di contestare il precetto legislativo attraverso l'incidente di costituzionalità, sarà la Corte costituzionale a verificare la legittimità della Riforma rispetto a taluni reati. Ma in questa

³ Non si è certo lesinata una critica alla Riforma, per cui si rinvia a A. LORENZETTI, *La Riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Ambiente e diritto*, 4, 2023, pp. 1-23.

fase storica e nell'attesa di eventuali sviluppi, l'idea del confronto alla base del convegno, organizzato presso l'Università di Pisa da Valentina Bonini ed Emma Venafro, pare decisamente di doversi ritenere di primario rilievo.

Parimenti non condivisibile appare – da altra, opposta, prospettiva – il pervicace rifiuto di ammettere le difficoltà che, oggettivamente, la violenza di genere pone rispetto all'accesso a programmi riparativi. Molte le ragioni che possono addursi a tal fine e per le quali si rinvia allo scritto di Elena Biaggioni. Oltre a tali argomentazioni, occorre pure ricordare la difficoltà di orientarsi fra le diverse nozioni di violenza di genere che albergano nel nostro ordinamento, questione che, per l'incertezza dei confini, avrebbe reso assai ardua l'operazione di stesura di un dispositivo in grado di escludere alcune fattispecie dai programmi riparativi. Come noto, infatti, molte sono le normative che propongono elenchi di fattispecie penalmente rilevanti e riconducibili alla violenza di genere e molte sono le normative che, spesso sulla scia dei documenti internazionali, propongono a loro volta nozioni che compongono un quadro complesso, confuso e difficilmente districabile⁴.

Ma pure in questo caso, non può che prendersi atto della scelta del legislatore che, nell'assegnare al giudice prima e al mediatore poi la funzione di filtro, ha ritenuto di non escludere nessuna condotta dall'astratta possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, così interpretando l'idea di una giustizia sartoriale, da valutare caso per caso. Come già Elena Mattevi ha rilevato, sarà dunque l'autorità giudiziaria a dover preliminarmente verificare l'assenza di un pericolo concreto per i partecipanti al programma e la sua utilità per la risoluzione delle "questioni"⁵ derivanti dal fatto per cui si procede, mentre saranno i mediatori a dover valutare in concreto la fattibilità del percorso sulla base delle circostanze concrete e delle persone coinvolte. Sulla stessa scia, si colloca la perplessità che genera il possibile, o meglio probabile, squilibrio tra le parti che rischia di non vedere, ma anzi innescare e amplificare, quel rapporto circolare fra violenza di genere e diseguaglianza, su cui pure si rinvia allo scritto di Mattevi.

2. Lo stato dell'arte.

Pure a fronte della difficoltà che, non a torto, si sollevano di fronte all'ipotesi di programmi riparativi per vicende riconducibili a violenza di genere, un confronto non pare comunque rinviabile, non fosse altro, per l'assenza di alternative concretamente percorribili e per l'imminente messa a regime della nuova normativa.

Lo stato dell'arte con cui occorre confrontarsi vede sostanzialmente ferma al palo una Riforma approvata da oltre due anni e la cui entrata in vigore è stata già più volte rinviata, pure se, nell'attesa di alcuni fondamentali passaggi in grado di garantire la sua

⁴ V. lo scritto di Elena Mattevi; v. anche il certosino lavoro ricostruttivo elaborato in seno all'*Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica* del Ministero della Giustizia, disponibile all'indirizzo: <https://www.gnewsonline.it/nordio-favorire-la-prevenzione-aumentando-informazione-ed-educazione/>.

⁵ Così, v. l'art. 129-bis c.p.p., nella nuova formulazione e l'art. 42, co. 1, d. lgs. 150/2022.

operatività – *in primis*, la mappatura e l’accreditamento dei Centri per la giustizia riparativa e la formazione dei mediatori – essa viene già applicata. Di tale aspetto non può non rilevarsi la problematicità, posto che in alcune realtà l’applicazione della nuova normativa avviene in nome di uno “schema operativo”⁶, strumento di certo non idoneo a disapplicare una fonte primaria che, a chiare lettere, subordina l’operatività dei programmi riparativi ad alcuni requisiti a oggi non esistenti e a passaggi formali non ancora compiuti. Nel chiamare in causa la tenuta del sistema delle fonti e delle regole previste in Costituzione che presidiano, *inter alia*, la separazione dei poteri, non valga a tal proposito neppure riferirsi a un documento interno al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che, nelle more della completa funzionalità della Riforma, aveva precisato ai propri uffici periferici la possibilità di proseguire i programmi riparativi seguendo le prassi precedenti all’entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, in attesa della piena operatività delle nuove strutture⁷. Non soltanto si tratta infatti di un atto interno del Dipartimento e rivolto, dunque, agli uffici e ai loro operatori, senza alcun valore esterno. Ma anche in questo caso, tale atto amministrativo non può di certo porre nel nulla disposizioni di rango primario che, inequivocabilmente, subordinano l’operatività della normativa alla creazione dei Centri e all’ultimazione delle complesse fasi preliminari e attività organizzative.

Un secondo elemento di sistema da considerare tratteggiando lo stato dell’arte riguarda la non sempre adeguata formazione sul tema della violenza di genere, per chi sia chiamato a operare, dunque magistrati, avvocati, ma soprattutto mediatori. Non ci si riferisce, si badi, alla formazione di matrice tecnico-giuridica, quanto piuttosto a quelli che sono i fondamentali aspetti socio-culturali della materia, che potrebbero essere in grado di attutire le asperità della riforma. Su questo, anche alla luce dei primi provvedimenti, molto rimane da fare, dovendosi chiamare in primo luogo le Università a interventi efficaci e consapevoli nell’attività formativa loro assegnata, anche considerando come i primi mediatori iscritti all’albo potrebbero non avere sufficiente competenza e conoscenza della materia.

Certamente neppure possono essere omesse le perplessità sollevate dalla prospettiva femminista che ha ricordato a gran voce il rischio di una giustizia di seconda classe, privatizzata, in cui gli interessi delle donne divengono recessivi in nome

⁶ Ci si riferisce allo Schema operativo sulla giustizia riparativa, elaborato da un gruppo di lavoro di avvocati e magistrati e presentato a Milano il 3 ottobre 2023. Tale documento si propone «l’intento di dare attuazione uniforme alle nuove norme» ed è stato condiviso da Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano, Corte d’Appello di Milano, Tribunale di Sorveglianza di Milano, Tribunale ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Camera penale di Milano. Riconoscendo che «gli effetti applicativi [della Riforma] nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena entreranno a regime una volta concluso l’articolato *iter* burocratico, finalizzato alla costituzione delle infrastrutture organiche e giuridiche», il documento dispone «l’applicazione dell’istituto, il quale potrà utilizzare, per la sua attuazione, i già avviati centri di mediazione penale, presenti nel territorio lombardo». Per il testo, v. https://www.camerapenalemilano.it/public/file/SCHEMA_OPERATIVO_GIUSTIZIA_RIPARATIVA_17_LUGLI_O_2023_signed_signed_signe..._signed_signed-signed.pdf.

⁷ V. lettera-circolare D.G.M.C. 6/2023, m_dg.DGMC.31/08/23.0053862.U, indirizzata ai Direttori dei Centri per la Giustizia minorile e ai Direttori degli Uffici interdistrettuali di Esecuzione penale esterna.

dell'obiettivo di superamento del conflitto e di ripristino dell'ordine sociale, così contribuendo a rinforzare le diseguaglianze e le asimmetrie di potere che il *sex/gender system* è invece in grado di rappresentare⁸.

Un dialogo franco sulla praticabilità della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere non potrebbe neanche eludere la constatazione di come non vi sia stato un coordinamento fra gli attori chiamati a gestire i programmi, i Centri e le realtà attive nel contrasto alla violenza o nell'assistenza alle vittime. Così, pure il coordinamento fra la parte della Riforma Cartabia incidente nell'ambito penale, e specificamente in tema di giustizia riparativa, e quella di ambito civilistico, che espressamente esclude la mediazione familiare, è mancato, aprendo a una vistosa contraddizione per cui la stessa vicenda potrebbe essere ammessa alla mediazione penale, a fronte del divieto di realizzare quella familiare⁹. Si tratta di elementi che, apparentemente secondari, non potranno che produrre effetti esiziali nell'applicazione della Riforma e su cui un confronto appare oltremodo necessario.

3. Il linguaggio della riforma Cartabia: spada di Damocle o leva?

Tra le questioni che devono necessariamente essere considerate trattando di giustizia riparativa e violenza di genere, assume una sua autonomia la semantica che, osservando – in filigrana – le disposizioni della Riforma Cartabia, aiuta nel delineare un quadro piuttosto problematico.

Come noto, nel raccogliere gli esiti della Commissione all'uopo composta, c.d. "Commissione Ceretti", la scelta del legislatore è stata quella di replicare la terminologia dei documenti internazionali in tema di giustizia riparativa, non di rado ricorrendo a un linguaggio assai distante da quello proprio dell'ordinamento giuridico interno. Dell'impatto che a ciò seguirà è importante tenere conto anche in termini generali, posto che si tratta di un aspetto dal quale inevitabilmente dipenderà il conformarsi delle pratiche, come in parte già criticamente emerso nei primi provvedimenti¹⁰.

Ma è trattando di violenza di genere che il linguaggio mostra una ancora più spiccata ambiguità, connotandosi in termini assai problematici. Si pensi a espressioni

⁸ Sul punto, v. le riflessioni di Elena Biaggioni ed Elena Mattevi e i richiami alla dottrina ivi contenuti. V. anche U. MATTEI, L. NADER, *Plunder. When the Rule of Law is Illegal*, Malden-Oxford-Victoria, John Wiley and Sons Ltd, 2008, trad. it. *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, Mondadori, 2010, p. 86 (della trad.); K. HARRIS, *Moving into the New Millennium: Toward a Feminist Vision of Justice*, in E. McLAUGHLIN, R. FERGUSON, G. HUGHES, L. WESTMARLAND (eds.), *Restorative Justice. Critical Issues*, London, Sage in association with the Open University, 2003.

⁹ Art. 473-bis.43 c.p.c., «Mediazione familiare» e art. 473-bis.40 c.p.c., rubricato «Ambito di applicazione».

¹⁰ Si pensi alla ridenominazione dell'autore di reato, in *persona indicata come autore dell'offesa*, del reato in *offesa*, alla stessa nozione di pena, divenuta un'occasione di riconciliazione e incontro, di riconoscimento della vittima dell'offesa, o ancora al riferimento alle *questioni derivanti dal reato*, alla locuzione *esito riparativo*, all'espressione riguardante la *garanzia del tempo necessario allo svolgimento del programma stesso*, all'incerto riferimento a una *comunità*, dai confini indistinti. Ho rilevato tali profili problematici in un precedente lavoro (*La Riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, cit.), cui rinvio.

quali “equiprossimità”¹¹, riferita alla posizione del mediatore rispetto a vittima e autore o all’“avvenuto riconoscimento reciproco”¹², che sembrano porre sullo stesso piano vittima e autore della violenza, quasi come se fossero “parti” di un conflitto o di un litigio, non invece di un abuso unidirezionalmente commesso da qualcuno e subito da qualcun altro¹³. Si pensi ancora all’affermata «possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti»¹⁴, o al «superamento del conflitto» e alla «frattura relazionale»¹⁵, certamente problematici perché fanno implicitamente scivolare la questione della violenza di genere, sul piano relazionale, su una dimensione che problematicamente assume l’obiettivo di ricostruire quella relazione che la violenza ha reso possibile e al cui interno è maturata. Inoltre, ancora una volta, sembrano porre sullo stesso piano violenza e conflitto, connotando di ambiguità l’intera questione. Pure il riferimento al “bisogno” o ancora al “dolore dell’autore dell’offesa” può apparire particolarmente problematico se contestualizzato nell’ambito di reati espressione di violenza di genere, potendo configurare il fenomeno della vittimizzazione secondaria poiché decisamente inappropriato nell’ambito di tali vicende. Simile rischio, emerso in occasione di alcune decisioni sui primi casi di applicazione della riforma¹⁶, suggerisce una certa cautela per l’impatto, anche emotivo, generato sulle vittime dalla notevole eco mediatica.

Vi sono tuttavia alcuni spiragli che nella normativa potrebbero essere valorizzati, ad esempio quanto al riferimento alla *comunità* ammessa a partecipare al percorso riparativo. Si tratta di una nozione certamente problematica, alla luce del riconosciuto isolamento spesso vissuto dalle donne vittime di violenza proprio nel contesto sociale in cui sono inserite. Tuttavia, essa potrebbe pure intendersi come ampia al punto da includere anche i Centri antiviolenza e le loro operatrici tra le «persone di supporto per coloro che sono coinvolti»¹⁷ nel programma, nell’espressione «chiunque altro vi abbia interesse»¹⁸ o ancora tra gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato. Si consegna tale spunto al dibattito, nella consapevolezza di quale sia la ragione dell’uso di questa parola nel testo normativo, riecheggiante il fondamentale coinvolgimento della “comunità” al cui interno si era generato il conflitto nelle pratiche riparative. Tuttavia, non sembra di potersi escludere una sua interpretazione tale da coinvolgere chi offre supporto e assistenza alle vittime di violenza, in specie le operatrici dei Centri antiviolenza, nel segno dell’alleanza che tali percorsi innescano e che certamente è fonte di importante sostegno quanto meno emotivo per la donna. Posto che il coinvolgimento all’interno del programma di «persone di supporto» nel sostenere la vittima nel difficile percorso di incontro con l’autore della violenza sarà effettuato dal

¹¹ V. artt. 42, co. 1, lett. g); 55, co. 2; 59, co. 1, d. lgs. 150/2022.

¹² Art. 42, co. 1, lett. e), d. lgs. 150/2022.

¹³ Per chi si occupa di violenza di genere, la confusione semantica fra violenza, abuso, prevaricazione, e litigio, conflitto, scontro, è ben nota ed è stata messa a fuoco da numerosi studi.

¹⁴ Art. 42, co. 1, lett. e), d. lgs. 150/2022.

¹⁵ Si tratta di espressioni piuttosto ricorrenti trattando di giustizia riparativa.

¹⁶ V. il noto caso di femminicidio di Carol Maltesi, ord. Corte d’Assise di Busto Arsizio, 19 settembre 2023.

¹⁷ Art. 45, co. 1, lett. c), d. lgs. 150/2022.

¹⁸ Art. 45, co. 1, lett. d), d. lgs. 150/2022.

mediatore, pare un'ovvietà la pretesa che questi non solo sia adeguatamente formato, ma abbia sviluppato una spiccata sensibilità al tema¹⁹.

4. Brevi spunti conclusivi.

Senza l'ambizione di voler giungere a un punto fermo e nella consapevolezza della fatica che la Riforma sta generando, sul piano organizzativo e di sistema, per le modifiche ontologiche introdotte nel sistema giustizia, un contributo utile si ritiene possa giungere da una riflessione schietta che, mettendo da parte posizioni assolutizzate sia in un senso, sia nell'altro, consenta di valorizzare la Riforma e di avviare prima e consolidare poi una interpretazione conforme alla Costituzione. Si tratta infatti di un'operazione, peraltro dovuta, che consentirebbe di riscoprire le assonanze che la giustizia riparativa manifesta rispetto a quello "spirito della mediazione"²⁰ da cui la Carta è nata e che in seno all'Assemblea costituente ha trovato terreno fertile quale pratica di costante confronto fra posizioni distanti²¹. Ciò, in primo luogo, in nome del principio solidaristico, che traccia una trama in grado di "avvolgere" la persona, a prescindere dalle sue condizioni personali e dalle azioni commesse, in un insieme di relazioni di sostegno per cui nessuno è solo ma sempre parte di una comunità²².

In questa prospettiva, sembra di poter e *dover* valorizzare alcuni aspetti della Riforma, come la previsione di una formazione specifica sul diritto antidiscriminatorio e sugli studi di genere²³, ambiti che certamente vedono quale tema centrale la violenza di genere. A differenza dell'avvocatura per la quale molte Regioni hanno attivato sezioni specializzate dell'albo, a oggi, non vi è garanzia di una formazione specifica sul tema da parte dei mediatori, essendo esclusivamente loro rimessa la valutazione circa la propria attitudine. Sarà dunque importante enfatizzare tali profili durante la formazione iniziale e soprattutto per quella continua, destinata a chi sia già iscritto all'elenco dei mediatori esperti formatori, posto che si tratta di persone la cui competenza si è formata ed è maturata nello scenario preesistente alla riforma.

Parimenti in termini positivi, è da valutare la richiesta, nei livelli essenziali delle prestazioni, di impiegare mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime in condizioni di particolare vulnerabilità; la previsione di tali specifiche attitudini, che dovranno essere verificate a valle della formazione teorico-

¹⁹ Ma anche su questo, si rinvia a quanto sostenuto da Elena Mattevi.

²⁰ L'espressione "spirito della mediazione" è divenuta molto nota a seguito del volume di J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2000.

²¹ N. COLAIANNI, *La mediazione come valore costituzionale*, in *Min. giust.*, 1999, 2.

²² Ho provato a sviluppare tale prospettiva in alcuni recenti scritti, cui rinvio: *Criminalità organizzata, ambiente e giustizia riparativa: alla ricerca di una difficile conciliabilità*, in M. CANCIO MELIÀ, L. CORNACCHIA (a cura di), *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, FrancoAngeli, Milano, 2024, pp. 225-242; *La giustizia riparativa nel quadro della solidarietà: spunti a partire dalla contemporaneità*, in B. PEZZINI (a cura di), *In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 31-48.

²³ Art. 5, d.m. formazione.

pratica, mostra comunque una sensibilità al tema, così come la richiesta di una particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti²⁴.

Da un punto di vista di sistema, appare poi imprescindibile la pretesa di uno stretto coordinamento fra Centri per la giustizia riparativa e Centri di assistenza per le vittime di reato, rapidamente fioriti in alcuni contesti, ad esempio in Lombardia, a seguito di un finanziamento della Regione e di Cassa delle ammende che ha portato all'apertura di uno sportello per ogni capoluogo di provincia. Soprattutto appare imprescindibile un confronto con i Centri antiviolenza, anche al fine di un diretto e fondamentale coinvolgimento delle operatrici nella formazione, poiché per quanto possano esservi distanze, anche considerevoli, nei rispettivi posizionamenti, appare evidente come le segnalate criticità della Riforma possano essere mitigate da una accresciuta consapevolezza circa la problematicità della materia da parte dei mediatori.

In generale, appare fondamentale affrontare il tema senza assolutizzare il proprio posizionamento e consapevoli della necessità di un dialogo che non invisibilizzi le opinioni divergenti, nella necessità di farsi carico delle preoccupazioni di coloro che sono, da sempre, in prima linea nell'assistenza alle vittime di violenza e che certamente possono vantare la più approfondita conoscenza di un fenomeno in alcun modo assimilabile alla criminalità comune.

Questa pare la via per assumere la Costituzione quale guida, intendendo la giustizia riparativa quale espressione del principio solidaristico e cogliendo l'occasione per consolidare l'interpretazione costituzionalmente orientata della Riforma Cartabia, senza lasciare che gli aspetti di ambiguità prendano il sopravvento impaludando il dibattito, ma piuttosto valorizzando quegli "anticorpi" che essa mostra già di avere²⁵.

²⁴ V. i LEP, ex art. 62 d.lgs. 150/2022, approvati con intesa del 4 luglio 2024 assunta in sede di Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome (art. 4).

²⁵ Per tali riflessioni, v. lo scritto di E. Mattevi, par. 4.1.

